

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

MXCVII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	46822	
<b>Disegni di legge:</b>		
<i>(Approvazione da parte di Commissioni   in sede legislativa)</i> . . . . .	46822	
<i>(Deferimento a Commissioni)</i> . . . . .	46822	
<i>(Presentazione)</i> . . . . .	46847	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Norme sulla costituzione e sul funzio- namento della Corte costituzionale. (469-B) . . . . .	46830	
PRESIDENTE . . . . .	46830, 46838	
MARTUSCELLI . . . . .	46831	
TESAURO, <i>Relatore</i> 46833, 46835, 46836, 46837	46833, 46835, 46836, 46837	
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	46834	
COSTA . . . . .	46837	
MORO ALDO . . . . .	46837, 46838	
<b>Proposta di legge (Discussione e appro- vazione):</b>		
GENNAI TONIETTI ERISIA: Modifiche al decreto legislativo luogotenenzia- le 26 aprile 1945, n. 223, recante norme sull'imposta di consumo sul gas. (2493) . . . . .	46827	
PRESIDENTE . . . . .	46827	
GENNAI TONIETTI ERISIA . . . . .	46827, 46829	
VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	46828, 46830	
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per   le finanze</i> . . . . .	46829	
		<b>Proposta di legge (Seguito della discus- sione):</b>
		BONOMI ed altri: Estensione dell'assi- stenza malattia ai coltivatori di- retti. (143) . . . . .
		46839
		PRESIDENTE . . . . .
		46839
		AUDISIO . . . . . 46839, 46844, 46847, 46848
		REPOSSI, <i>Relatore</i> . . . . . 46839, 46848, 46849
		RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .
		46840, 46849
		INVERNIZZI GAETANO . . . . .
		46841
		CREMASCHI OLINDO . . . . .
		46844
		LOMBARDINI . . . . .
		46848
		DAL POZZO . . . . .
		46848
		GERMANI . . . . .
		46849
		<b>Proposte di legge (Annunzio) . . . . .</b>
		46822
		<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		46823
		ARIOSTO . . . . .
		46823
		CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .
		46824
		AUDISIO . . . . . 46824, 46826
		46826
		SAGGIN . . . . .
		46826
		BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .
		46827
		<b>Dimissioni del deputato Mattei:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		46838
		MORO ALDO . . . . .
		46838
		<b>Documenti trasmessi dalla Corte dei conti (Annunzio) . . . . .</b>
		46823
		<b>Interrogazioni (Annunzio) . . . . .</b>
		46850

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

	PAG.
<b>Non accettazione delle dimissioni del deputato Rivera:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	46838
<b>Sulla fissazione dell'ordine del giorno:</b>	
MANNIRONI . . . . .	46849
PRESIDENTE . . . . .	46850
BERTINELLI . . . . .	46850
<b>Votazione segreta . . . . .</b>	<b>46845</b>
<b>Votazione segreta del disegno di legge n. 469-B e della proposta di legge n. 2493 . . . . .</b>	<b>46838, 46845</b>

**La seduta comincia alle 16.**

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, i deputati Paganelli e Terranova Corrado; per ufficio pubblico, il deputato Cavalli.

(I congedi sono concessi).

**Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalle Commissioni riunite I (Interni) e II (Esteri):

« Soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) » (2808) (Con modificazioni);

dalla VIII Commissione (Trasporti):

« Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni agli impianti ferroviari ed alle case economiche dei ferrovieri » (3136).

**Deferimento a Commissioni di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle Commissioni

sioni permanenti sottoindicate in sede legislativa:

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3213);

alla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi in annualità per la costruzione di case popolari » (3214) (Con parere della IV Commissione);

« Modifica dell'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica » (3215);

« Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze » (3216);

alla X Commissione (Industria):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore dell'Ente autonomo " Fiera del Levante " di Bari » (3209) (Con parere della IV Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

« Proroga del decreto-legge luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private » (3208).

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Annuncio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Paganelli, Ceccherini, Biagioni, Pieraccini, Sullo, Tarozzi, Zaccagnini:

« Iscrizione, in un ruolo transitorio, degli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, muniti del diploma di abilitazione ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 415 » (3230);

dal deputato Capalozza:

« Estensione della indennità di rappresentanza ai magistrati di appello dirigenti le preture nei capoluoghi di provincia » (3231).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

Saranno stampate e distribuite. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché esse importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

**Annunzio di trasmissione  
di documenti dalla Corte dei conti.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il presidente della Corte dei conti ha trasmesso, a norma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l'elenco dei decreti di approvazione di contratti registrati da quella Corte durante il decorso anno, per i quali l'Amministrazione non ha seguito il parere del Consiglio di Stato o dei locali comitati tecnici.

Sarà depositato in segreteria, a disposizione dei deputati.

**Svolgimento di proposte di legge.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella d'iniziativa del deputato Ariosto:

«Modifica alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria C-2» (2985).

L'onorevole Ariosto ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

**ARIOSTO.** La proposta di legge ha lo scopo di adeguare il minimo imponibile dell'imposta di ricchezza mobile per la categoria C-2, categoria che interessa tutti i lavoratori. Mi è facilitato il compito di questa presentazione giacché siede ancora al banco del Governo l'onorevole Pella, al quale si deve di aver presentato nel 1947 il decreto-legge numero 892, che stabiliva a lire 240 mila annue il limite di esenzione dei redditi per la categoria C-2. Con quel decreto una gran parte dei lavoratori venne esentata totalmente dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e molte categorie di impiegati trovavano nel minimo imponibile un notevole sollievo.

La presentazione di questa proposta di legge è spiegata e giustificata dal fatto che dal 1947 ad oggi si è verificata una persistente svalutazione dei puri redditi di lavoro, i quali sono, nella maggioranza dei casi, appena sufficienti ad affrontare gli elementari bisogni della vita; i lavoratori poi si sono visti ridurre ulteriormente i loro redditi in seguito all'applicazione di diverse leggi approvate dal Parlamento, quali quella per l'I. N. A.-Casa, per l'imposta complementare, per il fondo di invalidità e vecchiaia, eccetera.

Proponendo questa legge intendiamo solo riportare il rapporto attuale fra il minimo imponibile e le retribuzioni dei lavoratori al livello di quello del 1947. D'altra parte, come è noto, anche per tutte le altre categorie, esclusa quella dei lavoratori, l'onorevole ministro delle finanze ha presentato e fatto approvare recentemente numerosi provvedimenti, tendenti a ridurre i tributi allo scopo di ottenere da queste categorie dichiarazioni più veritiere.

A provare quanto sia giusto il provvedimento che vi è proposto, va osservato che risulta, in base a uno studio effettuato dalla Unione italiana del lavoro — alla quale va il merito della iniziativa di questa proposta di legge — che le retribuzioni medie dei lavoratori italiani sono aumentate, in conseguenza dell'aumento del costo della vita, solo di un cinquanta per cento, ossia meno del doppio, mentre le tasse sono aumentate di circa otto volte e, se vi includiamo anche il fondo pensioni, di ben diciassette volte. Questa situazione non può più essere tollerata.

Non deve poi sfuggire alla vostra attenzione il fatto che i lavoratori, diversamente da quanto avviene per tutte le altre categorie, sono i più facilmente identificabili nei loro modesti redditi e versano perciò i loro contributi allo Stato integralmente, fino all'ultimo centesimo; per l'imposta complementare i lavoratori sono tenuti a presentare la dichiarazione del datore di lavoro, venendo così a mancare loro perfino ogni teorica possibilità di sfuggire in qualche modo al fisco.

Onorevoli colleghi, con la legge 21 maggio 1952 n. 477, noi approvammo la riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per le categorie B e C-1); dimenticandoci che avevamo il dovere di arrecare qualche beneficio anche alla categoria C-2. Oggi è necessario colmare questa lacuna e andare incontro ai lavoratori, riconoscendo la legittimità della loro agitazione davanti a questa situazione, se è vero come è vero, che nel giro di due anni noi abbiamo dato loro numerose leggi e tutte che inaspriscono i meccanismi tributari. È opportuno perciò che ne approviamo una che alleggerisca, sia pure relativamente, il sistema tributario attuale e costituisca un precedente ai fini di una più radicale revisione del sistema di imposizione sui puri redditi di lavoro.

L'onorevole ministro delle finanze ci potrà far presente che, come eleviamo la franchigia di esenzione per i lavoratori, altrettanto dovremmo fare per le altre categorie. Pur trascurano il fatto che con tale legge si

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

contribuirà ad aumentare le modeste retribuzioni dei prestatori d'opera, senza — si noti bene — alcuna conseguenza per il costo della vita, non abbiamo difficoltà a dichiarare che potremmo essere perfettamente d'accordo nel fare quanto è possibile per andare incontro anche alle altre categorie, quando anch'esse fossero poste nelle medesime condizioni.

Non dimentichiamo che ogni altro tipo di aumento di tasse può trovare cento sistemi di rivalsa, che si riducono poi ad un proporzionale — quando non è sproporzionato — aumento del prezzo dei servizi o dei prodotti, aumento di prezzi che viene poi, più duramente che dagli altri, scontato da coloro i quali si devono basare esclusivamente sui redditi di lavoro e che, colpiti da un aumento di tasse, non hanno in via assoluta possibilità di rivalsa.

Ritengo, onorevoli colleghi, che sia sufficiente questa breve esposizione per indurvi a votare a favore della presa in considerazione della mia proposta di legge, per alcuni aspetti tecnici della quale vi invito a tenere presente la relazione con la quale è stata presentata.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**CASTELLI.** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Se la Camera non negherà, come non usa mai negare, la presa in considerazione di questa proposta di legge, ne esamineremo a fondo il merito e vedremo le ragioni per le quali, allo stato attuale, la proposta si presenta di difficile accoglimento. Ma basta rilevare in questo momento che la proposta è in contrasto con tutta la struttura logica della riforma tributaria, e in modo particolare con la legge del gennaio 1951; in quanto che con quella legge si è inteso attribuire tanto ai redditi di categoria B, come ai redditi di categoria C-1 uno stesso abbattimento alla base e nella stessa misura di quello già in atto per i redditi di categoria C-2; pensandosi che l'uguale trattamento fosse giustificato dal carattere prevalentemente obbiettivo dell'imposta di ricchezza mobile; mentre una diversificazione, agli effetti di una diversa capacità contributiva, dovesse risultare dal cumulo dell'imposta di ricchezza mobile con la complementare e con le altre imposte, che nel nostro ordinamento tributario si riferiscono particolarmente ai redditi non di lavoro.

D'altra parte, questa proposta, che istituirebbe una differenziazione nella misura della quota esente, rappresenterebbe un passo indietro rispetto alla legge 21 maggio 1952, n. 477, con la quale si è inteso equiparare il

trattamento dei redditi di categoria C-1, con i redditi di categoria C-2.

Comunque, la Camera vedrà se sia il caso di prendere in considerazione e di valutare le ragioni che ho elencato e per le quali, allo stato attuale, il Governo non potrebbe dare un parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Ariosto.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è di iniziativa dei deputati Longo, Audisio, Grifone, Natoli, Miceli, Venegoni, Di Donato, Maglietta, Polano, Di Mauro, Coppi Ilia, Bianco, Dal Pozzo, Cremaschi Olindo, Natali Ada, Iotti Leonilde, Torretta, Calasso, Saccenti, Cinciari Rodano Maria Lisa, Lozza, Bellucci, Marabini, Lombardi Carlo, Cavazzini, Pelosi, Gallo Elisabetta, Farini, Montelatichi, Beltrame, Floreanini Della Porta Gisella e Giolitti:

«Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni». (3188).

**AUDISIO.** Chiedo di svolgerla io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AUDISIO.** Questa proposta di legge è stata presentata dall'onorevole Longo e da alcuni di noi l'11 febbraio 1953; ringrazio pertanto la Presidenza che l'ha posta oggi all'ordine del giorno, dopo poche settimane dalla presentazione.

Dirò soltanto brevemente alcune cose, perché, per altre, rimando i colleghi alla relazione che accompagna la nostra proposta di legge.

Nel quadro dell'ormai aggravata crisi del vino, abbiamo considerato che, nell'attesa di altri eventuali provvedimenti atti ad alleviare la crisi, fosse urgente caratterizzare la nostra legislatura con la rapida approvazione di un provvedimento che concorresse sensibilmente a migliorare le condizioni economiche delle categorie interessate alla produzione e al consumo del vino.

Abbiamo cercato, quindi, di tratteggiare nella nostra relazione alcuni elementisostanziali, che, da un lato, sottolineano gli aspetti della crisi e, dall'altro, obbiettivano le argomentazioni della nostra proposta di abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

Dirò in primo luogo che il vino comune viene venduto al consumatore ad un prezzo medio che è gravato da imposizioni fiscali di circa, e spesso anche oltre, il 50 per cento del prezzo pagato al produttore; e mi compiacio che sia presente l'onorevole Brusasca, perché egli, che di questi problemi pare abbia una certa competenza, potrà correggermi se dirò cose inesatte. Rammento a me stesso che vi è un'imposta *ad valorem* del 2 per cento; l'imposta generale sull'entrata del 6 per cento per i due trapassi dal produttore al grossista e dal grossista al dettagliante; vi è poi il 3 per cento in abbonamento dal dettagliante al consumo: imposte, queste, che, a conti fatti, su un prezzo medio di 40 lire al litro, lo fanno aumentare di altre lire 26,40.

Non vi è sovrapproduzione, in quanto la produzione degli anni 1945-52 è notevolmente inferiore a quella degli anni 1910-14, mentre la popolazione è aumentata di molti milioni di abitanti in questo lasso di tempo. Vi è invece una diminuzione nei consumi, non dipendente dal fatto che gli italiani abbiano cambiato gusto, ma dal fatto che esistono condizioni economiche, che, come dimostra l'istituto Doxa nella sua recente inchiesta, diminuiscono le possibilità e le capacità di acquisto da parte delle grandi masse popolari. Leggo nell'inchiesta Doxa che su 100 interpellati i quali hanno risposto che berebbero di più, 70 hanno precisato che non possono bere una quantità maggiore di vino per mancanza di danaro o perché costa troppo. La stessa inchiesta, suddividendo gli intervistati per età, ci dà questi risultati: 68 fra i 18 e i 19 anni; 78 fra i 30 e i 39 anni; 67 fra i 40 e i 49 anni; 70 fra i 50 e i 70 anni.

E non si dimentichi che la diminuzione della produzione e del consumo non dipende affatto dall'aumento dei prezzi al produttore. Anzi: ancora nell'ultima stagione vinicola il prezzo praticato alla produzione è stato nettamente inferiore rispetto agli anni passati. Cosicché i piccoli e medi produttori (che costituiscono la massa fondamentale dei vitivinicoltori) hanno visto ridurre ulteriormente il magro reddito complessivo delle loro aziende ed in misura maggiore la parte destinata a compensare il loro lavoro, in seguito all'ulteriore aumento dei prezzi degli antiparassitari e degli attrezzi.

Il prezzo del vino dal 1938 al 1951 è aumentato di 40 volte, gli antiparassitari di 80, gli attrezzi di 65, i concimi di 61 volte. Ma per il 1952 il fenomeno delle cosiddette « forbici » è ancora più grave: difatti, mentre

per il vino si ha un aumento rispetto al 1938 di 37,32 volte, per lo zolfo e gli antiparassitari l'aumento è stato di 98 volte! Il barbaro trattamento fiscale riservato al vino crea un grande squilibrio tra il prezzo al produttore e quello al consumatore, rendendo economicamente possibile la fabbricazione artificiale del vino e molte sofisticazioni che non verrebbero praticate se il vino fosse esentato dall'imposta di consumo.

Pertanto, si possono fare queste due osservazioni: 1°) il regime fiscale cui è sottoposto il vino concorre notevolmente a rendere insostenibile una situazione economica di già per sé molto difficile e che noi abbiamo tratteggiato nella relazione; 2°) le sofisticazioni e il vino artificiale non solo concorrono ad aggravare la situazione dei contadini produttori, ma sono procedimenti dannosi alla salute di tutti i consumatori.

Cosicché mentre il buon vino con tutte le sue qualità energetiche e nutritive giace nelle cantine invenduto, gli speculatori e i filibustieri guadagnano milioni e milioni di profitti immettendo nel commercio per il consumo acqua colorata o peggio ancora, provocando disgusto nei bevitori, una parte dei quali perde il gusto di bere il buon bicchiere, e concorrendo così ad aggravare ancor più la crisi. È ormai generalmente ammesso che il maggior incentivo alle frodi e all'annacquamento sta proprio nell'insopportabile peso dell'intricato congegno di esazione dell'imposta.

L'imposta sul vino è un gravame ingiusto, antieconomico e antisociale, perché colpisce un settore in crisi, perché si ripercuote proprio sul consumo di un prodotto, che, invece ha bisogno di essere smaltito, di essere venduto, di essere consumato.

Infine vi è un'altra considerazione da fare: il vino, uno dei pochi prodotti indispensabili, viaggia come un « vigilato speciale » e non può spostarsi da un luogo all'altro, se non è sempre accompagnato da una « bolletta ». La nostra proposta elimina questa bardatura burocratica e il vino potrà andarsene dove vuole. Inoltre, la nostra proposta elimina anche l'inconveniente dell'attuale legge che, nelle disposizioni nominative, prescrive che il quantitativo di vino destinato al consumo familiare è esente dall'imposta se è esclusivamente consumato dal produttore. In base a ciò si arriva all'assurdo che il produttore non potrebbe far consumare vino a suoi dipendenti o ad eventuali ospiti senza aver prima pagato l'imposta di consumo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

Riassumendo, bisogna abolire l'imposta di consumo sui vini comuni per far diminuire il prezzo di vendita al consumatore, far aumentare il consumo, ridare fiducia ai produttori, tagliare le unghie agli speculatori che sofisticano il vino, garantire un migliore avvenire ad una branca di attività nella produzione agricola che per alcune regioni e zone del nostro paese è preminente.

Mi resterebbero da dire soltanto poche parole per ciò che riguarda l'integrazione dei bilanci comunali dell'introito che verrebbero a perdere per l'abolizione dell'imposta di consumo. Noi abbiamo pensato che data la serietà dell'argomento e per dimostrare la serietà della nostra proposta era sufficiente riferirci all'esercizio futuro, in maniera da dar modo agli organi competenti di operare con cognizione di causa senza precludere alcuna possibilità.

Nel futuro esercizio finanziario, quindi, si dovrà tener conto dell'entità dei mezzi necessari per integrare i bilanci comunali del mancato introito in dipendenza dell'abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni. Noi abbiamo indicato il Ministero degli interni come il dicastero secondo noi più qualificato per operare in quella direzione, sulla base media degli introiti nell'ultimo triennio da parte di ciascun comune.

Mi auguro che ci troveremo tutti d'accordo, così come si trovano d'accordo nel darci atto della nostra iniziativa — che noi vogliamo che divenga un'iniziativa di tutta la Camera — i comuni italiani, i quali, senza distinzione di parte, votano ordini del giorno per sollecitare l'approvazione di questa proposta. Pertanto non ho che da raccomandare all'attenzione dei colleghi questa esigenza veramente sentita da tutti i consumatori e da tutti i vitivinicoltori.

SAGGIN. Chiedo di parlare contro la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAGGIN. Mi dispiace di non essere d'accordo con i proponenti della proposta di legge e desidero premettere che anch'io avverto la necessità di una difesa di questo prodotto, che costituisce, specialmente per i lavoratori, un sano alimento. A questo proposito aggiungo che sarebbe forse stato più opportuno che i presentatori avessero puntato sulla difesa in senso qualitativo del vino, in quanto una delle ragioni maggiori della crisi vinicola è dovuta alle sofisticazioni, che hanno allontanato i consumatori.

La mia opposizione alla presa in considerazione, però, si basa soprattutto sull'aspetto

finanziario della proposta di legge. Essa priva i comuni di una delle maggiori e tradizionali entrate, venendo a scombussolare tutto il problema, già gravoso, dei bilanci degli enti locali. È vero che, come ha detto l'onorevole Audisio, la proposta prevede anche l'integrazione degli introiti comunali con l'addossare l'onere relativo al Ministero dell'interno; ma proprio da questo deriva, a mio modo di vedere, l'inaccettabilità della proposta, in quanto, non è indicata l'entrata corrispettiva a questa spesa di ben 32 miliardi, secondo la norma dell'articolo 81 della Costituzione.

Di conseguenza, la proposta, oltre che turbare, ripeto, quella che è la fisionomia generale della finanza locale, perturberebbe anche la finanza statale, anche perché la proposta di legge non fa alcun cenno all'imposta generale sull'entrata.

Pertanto mi dichiaro contrario alla presa in considerazione e prego anche il Governo di voler tenere conto delle argomentazioni che ho addotto.

AUDISIO. Chiedo di replicare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Le ho chiesto, signor Presidente, di poter replicare al breve intervento dell'onorevole Saggin per un motivo semplicissimo: i ragionamenti che ha fatto l'onorevole Saggin sono veramente *ad hoc*. Non stupisca se, anche nella mia modesta capacità aritmetica, abbia fatto i miei calcoli per vedere se veramente le cose stessero come egli ha creduto di enunciare. Ora non vorrò tediarlo con un resoconto analitico dei miei modesti calcoli, con la citazione delle mie cifre, che tengo però a disposizione dell'onorevole Saggin, per il caso desiderasse consultarle.

Noi abbiamo accertato come non sia troppo difficile reperire anche 32 miliardi nelle pieghe del bilancio dello Stato per venire incontro ad una categoria fondamentale nella economia produttiva del nostro paese, solo se si pensa che si tratta di molti milioni di cittadini italiani che han sempre dato tutto senza mai nulla aver avuto dallo Stato.

Considerando che questa così numerosa categoria di lavoratori della vitivinicoltura paga allo Stato ben 172 miliardi di imposte, mi pare sia più che opportuno riservare almeno 32 miliardi per integrare i bilanci comunali. Lo Stato potrà sempre rifarsi trovando altri titoli di reperimento: e lascio agli esperti di fare gli accertamenti dovuti in materia.

Si è parlato per cinque anni nella nostra Assemblea della crisi del vino. Posso dire

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

all'onorevole Saggin che le sue preoccupazioni per il reperimento dei 32 miliardi io, al posto del ministro Pella, non le avrei per più di due minuti, perché mi basterebbe toglierli a Paciardi per risolvere in modo semplicissimo il problema. Non avevo voluto dire questo; l'onorevole Saggin me lo ha tolto di bocca col cavadenti.

Ma io non sono il Governo; ho semplicemente segnalato il problema. Qui finora si è fatta della demagogia. Occorre invece fare qualche cosa di serio. Non precludiamo a nessuno la possibilità di perfezionare la norma che abbiamo proposta all'attenzione dell'Assemblea; vogliamo soltanto che l'Assemblea nel suo potere sovrano decida del suo accoglimento e che la Presidenza voglia farla deliberare sollecitamente in Commissione, in maniera che ognuno possa dare alla sua elaborazione il proprio contributo.

Voglio sperare che la Camera non vorrà, per le ragioni addotte dall'onorevole Saggin, negare la presa in considerazione, anche perché dalla stessa parte politica dell'onorevole Saggin sono venute molte volte lamentele a questo riguardo e sono stati invocati gli stessi rimedi, la cui necessità di attuazione ci ha sospinti a presentare la nostra proposta di legge.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevoli colleghi, il Comitato parlamentare per la vitivinicoltura, nella sua seduta del 7 ottobre scorso, ha preso in esame proprio questa questione, basandosi soprattutto su uno dei problemi più gravi della vitivinicoltura italiana, e cioè l'abbandono da parte dei giovani contadini delle zone collinari, nelle quali il problema del vino è divenuto ormai un problema gravissimo, perché il risultato del lavoro non compensa più adeguatamente il lavoro stesso e perché la concorrenza fatta da vini sofisticati nella città rende il prodotto della collina ormai antieconomico per chi lo produce. Il Comitato parlamentare vitivinicolo si preoccupò, nel medesimo giorno, della questione dei comuni, i quali, di fronte alla perdita del gettito del dazio sul vino, devono cercare altre entrate per sopperire alle loro necessità, e venne dato incarico all'onorevole Troisi ed ad altri esperti in materia finanziaria di studiare e presentare proposte concrete di sostituzione del dazio sul vino con altre entrate finanziarie, da sottoporre al Ministero delle finanze e che sono oggi allo studio del Comitato parlamentare e particolarmente dell'onorevole Troisi.

Ritengo, quindi, che questo problema, che è soprattutto di carattere sociale, che investe delle zone tipiche della nostra produzione italiana, sia un problema che la Camera deve prendere in seria considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Longo, Audisio e altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

**Discussione della proposta di legge Gennai Tonietti Erisia: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 223, recante norme sull'imposta di consumo sul gas. (2493).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Gennai Tonietti Erisia: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, recante norme sull'imposta di consumo sul gas.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la onorevole Erisia Gennai Tonietti. Ne ha facoltà.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche parole per giustificare e chiarire i motivi che hanno determinato nella discussione di questa proposta di legge una differenza piuttosto considerevole nella formulazione dell'unico articolo.

Lo scopo iniziale per il quale la proposta fu presentata era quello di rendere economico e vantaggioso l'uso del gas metano prodotto nel sottosuolo italiano per le centrali elettriche fino allora funzionanti con combustibili importati dall'estero, carbone e oli minerali. L'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, nel comma nel quale, riferendosi ai combustibili, si determina l'imposta di consumo, precisa che, per i gas d'illuminazione, riscaldamento e usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamenti e usi domestici, l'imposta di consumo è di lire 1,50 fino a 3.600 calorie e, oltre le 3.600 calorie, aumenta in proporzione.

Orbene, il metano ha un potere calorifico che ascende fino a 9 mila calorie e, tenendo conto di questa proporzione, comporta un'imposta di consumo che può giungere sino a lire 3,75 a metro cubo. È da rilevare che il

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

costo attuale del metano, tutto compreso, cioè anche con le spese di trasporto, può giungere a lire 10,76 a metro cubo e che, maggiorato di questa imposta di consumo, giunge fino a lire 15,32.

È evidente come questa cifra piuttosto rilevante frustra in pieno il vantaggio che l'uso del gas prodotto dal sottosuolo italiano può portare sia all'economia nazionale nel suo complesso che all'economia dei privati che lo usano.

La proposta di legge partì dal concetto di porre i complessi ospitalieri, che per primi in Italia settentrionale trasformarono le loro centrali termiche dall'uso dei combustibili importati dall'estero all'uso del metano, in condizioni pari a quelle degli opifici industriali, i quali, per l'articolo 29 del testo unico 14 settembre 1931 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, sono esonerati dall'imposta consumo. Questo era fatto in considerazione delle mutate caratteristiche ospitaliere non più paragonabili ormai alle istituzioni di beneficenza, ma piuttosto a aziende che determinano un prezzo di costo, sul quale incide in modo rilevante il prezzo del combustibile.

Partendo da queste premesse, che purtroppo non furono accolte in pieno né dalla Commissione, né dal ministro, la Commissione giunse però a considerare eccessivamente gravosa l'imposta di consumo per qualsiasi utenza del gas metano e pensò di restringere le sue considerazioni e le sue deliberazioni soltanto al settore che riguarda il riscaldamento; propose, perciò, una modifica alla legge del 2 luglio 1952 e una modifica aggiuntiva al comma dell'articolo 24, che riguarda il gas per illuminazione e riscaldamento. Al comma che ho letto, propose di aggiungere un altro comma del seguente tenore: « Sul gas impiegato per riscaldamento l'imposta si applica in ogni caso con l'aliquota di lire 1,50 per metro cubo », in modo che gli utenti del gas metano e del gas in bombole, se vogliamo accomunarli, come è evidente dalla formulazione del testo, a scopo di riscaldamento, non vedranno maggiorata l'imposta di consumo di 3 volte, ma resterà l'imposta di consumo di lire 1,50.

È esatto quanto il relatore afferma nella sua relazione, che la proposta, se diverrà legge, come mi auguro, alleggerirà in parte l'onere degli ospedali per quanto riguarda il riscaldamento dei complessi edilizi, ma non è esatto quanto il relatore afferma alla fine della sua relazione, che le utenze ad altro titolo godono le stesse esenzioni godute

dagli opifici industriali. È tuttavia un vantaggio che, oltre a giovare agli ospedali, giova a tutti gli utenti, i quali sono piuttosto numerosi nell'Italia settentrionale. Quindi è veramente una cosa gradita che almeno questa esenzione e questa semplificazione dell'imposta possa essere adottata; però a chiarire l'uso del gas nei complessi ospitalieri, il quale è destinato a diversi scopi, alcuni dei quali sono veri e propri scopi industriali, (lavanderia, panificazione, sterilizzazione e dell'incenerimento dei rifiuti), a chiarire questo concetto dicevo, cioè la interpretazione di come l'imposta di consumo debba essere applicata o no, ho rivolto una interrogazione al ministro delle finanze il 18 gennaio 1953 e attendo ancora la risposta. Del resto, il ministro stesso in quella seduta della Commissione che deliberò questa modifica alla legge sulla finanza locale, si propose di esaminare la questione a fondo e dare una interpretazione ufficiale per la opportuna e giusta applicazione dell'imposta di consumo.

Resta, dunque, per gli ospedali il vantaggio di una diminuzione dell'imposta di consumo sul riscaldamento soltanto. Mi auguro che si possa arrivare anche ad una esenzione per tutti gli altri usi, oppure per una parte di questi altri usi, a vantaggio di istituzioni così benefiche per l'umanità.

Mi auguro che la Camera voglia accogliere questa modifica della legge sulla finanza locale che, come del resto l'onorevole relatore afferma nella sua relazione, non porta eccessivo danno ai comuni, anche perché fino a ieri quegli stessi comuni non percepivano neanche un centesimo di imposta di consumo sull'uso degli oli minerali e del carboni che veniva usato per il riscaldamento e per tutte le altre necessità sia dai complessi ospitalieri sia anche dai privati.

Confido che la proposta sia accolta e si trasformi rapidamente in legge, in modo da incoraggiare l'uso di questa fonte di energia che è, in fondo, per la nostra patria un dono della Provvidenza.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**VALSECCHI, Relatore.** Dopo quanto ho scritto nella relazione e quanto ha testé detto la onorevole proponente, a me non resta che mettere in luce la portata del provvedimento, il quale, mosso da intenzioni particolarmente rivolte verso gli istituti ospitalieri, si è allargato ed è diventato una modifica di natura sostanziale all'articolo 24



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

della legge sulla finanza locale dello scorso anno. Effettivamente si è arrivati ad una riduzione dell'aliquota fissa per il gas impiegato per riscaldamento, che è uno degli aspetti più rilevanti dell'utilizzazione del metano. Il sistema delle aliquote come era in vigore, nei confronti soprattutto del gas di fossili e di carbone estero nonché di oli combustibili esteri e nazionali, poneva il metano in una condizione di inferiorità. L'imposta che gravava sul metano era di lire 4,53 il metro cubo, mentre sul gas di fossili, quindi gas di importazione, l'imposta arrivava a lire 2.547 il metro cubo, per non parlare del carbone estero, la cui imposta era di lire 0,123. Una incidenza così forte dell'imposta di consumo rese difficile a molte aziende di poter trasformare gli impianti.

La Commissione, dunque, ha allargato la portata della proposta Gennai Tonietti. Se da un canto non ha accolto interamente la richiesta della proponente di sgravare completamente da ogni imposta il gas usato negli ospedali, ha apportato dall'altro una sensibile riduzione sul gas usato comunque per il riscaldamento.

Pertanto la onorevole proponente potrà essere soddisfatta.

Nello stesso tempo, noi crediamo di rendere un effettivo servizio agli utenti del gas metano, tenuto presente che questo è un prodotto nazionale che deve essere favorito rispetto agli altri gas di provenienza straniera.

Ho detto che il danno che potrà derivare ai comuni non dovrebbe essere sensibile, prima perché il gas usato per il riscaldamento interessa ancora un'aliquota non troppa vasta di comuni, e poi perché comunque lo sgravio dell'imposta dovrebbe estendere l'uso del gas metano; sicché da una parte il maggior consumo andrebbe a compensare la riduzione dell'aliquota nei comuni in cui il gas metano è già in uso, e dall'altra parte, per i comuni in cui il gas non sia in uso, si faciliterà l'uso di combustibile nazionale quale è il metano.

È chiaro che l'applicazione dell'imposta con aliquote diverse o con aliquota unica ove il gas sia usato per il riscaldamento è questione di natura tecnica che si risolverà con sistemi di misurazione diversa, con sistemi forfelari, ecc.; quindi resta un po' alla pratica e alla discrezionalità dei vari comuni di ricorrere al sistema che verrà creduto più idoneo nelle località in cui si consumerà il metano.

Allo scopo di non ingenerare confusione, vorrei proporre a questo punto un emenda-

mento al secondo comma del testo della Commissione, e cioè che, dopo le parole «sul gas», si aggiungano le altre «non in bombole», sancendo così una precisa esclusione per il gas in bombole, data la pratica difficoltà di controllare se questo gas avrà una destinazione per il riscaldamento piuttosto che una delle altre qualsiasi destinazioni. Considerato che, in fondo, il gas in bombole è usato per il riscaldamento in una quantità quasi trascurabile sulla quantità del gas in bombole che viene usato per altri usi, e atteso che se non si introducesse questa modifica si potrebbe contrabbandare per gas usato per il riscaldamento tutto il gas usato per altri usi, crediamo che la proposta corrisponda ad una ragione di controllo e ad una migliore amministrazione del tributo dell'ente locale.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Aderisco alle conclusioni della Commissione e prego di votare il testo da essa proposto. Si tratta di agevolazioni le quali andranno da un lato a facilitare gli istituti ospedalieri e potranno dall'altro costituire una facilitazione per l'uso del gas metano, che di giorno in giorno rappresenta una parte sempre più importante della nostra economia. Sono d'accordo anche con l'aggiunta proposta dal relatore, che ripete la dizione della tariffa.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico, con l'emendamento proposto dal relatore e accettato dal Governo.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Nella tariffa massima dell'imposta di consumo, prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 agosto 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, alla voce: « gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici », è aggiunta la seguente nota:

« Sul gas non in bombole impiegato per riscaldamento l'imposta si applica in ogni caso con l'aliquota di lire 1,50 per metro cubo ».

GENNAI TONIETTI ERISIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Non aderisco all'emendamento proposto dal relatore anche perché in Commissione, presente il ministro, il quale aveva dato parere favorevole alla modifica così come era stata inizial-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

mente presentata, nessuno prospettò questo problema.

È vero che il relatore ci prospetta la difficoltà di un efficace controllo sull'uso del gas in bombole per uso di riscaldamento o per altri usi. In fondo, proprio per l'esiguità dell'uso del gas in bombole per il riscaldamento, mi pare che il controllo non sarebbe del tutto impossibile e nemmeno troppo difficile.

D'altra parte, noi verremmo a negare la diminuzione dell'imposta di consumo sul gas liquido, a coloro che adoperano gas in bombole, nelle regioni d'Italia ove i metanodotti non arrivano. Questa diminuzione dell'imposta va soltanto a vantaggio degli utenti dei luoghi dove il metano arriva con i metanodotti, ma non si estende agli utenti del gas liquido in bombole, che può essere trasportato in tutte le regioni d'Italia e di cui domani potrà incrementarsi l'utilizzazione, con una conseguente diminuzione dei combustibili solidi e degli oli minerali per riscaldamento.

Se fosse possibile ottenere il consenso della Camera sul testo iniziale della Commissione, io ne sarei molto felice; perché trovo ch'esso sarebbe più aderente a quello spirito di allargamento dell'uso del prodotto che è stato trasparente dalle discussioni svoltesi in Commissione, la quale estese una facilitazione, da me chiesta solo a vantaggio degli istituti ospedalieri, a molti altri utenti di diverse categorie e di diverse regioni d'Italia.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, insiste sul suo emendamento?

**VALSECCHI, Relatore.** Debbo insistere, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Voteremo allora l'articolo per divisione.

Pongo in votazione il primo comma:

« Nella tariffa massima dell'imposta di consumo, prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 agosto 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, alla voce: « gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici », è aggiunta la seguente nota:»

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma, tendente ad aggiungere, dopo le parole « sul gas », le altre: « non in bombole ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma così modificato:

« Sul gas non in bombole impiegato per riscaldamento l'imposta si applica in ogni caso con l'aliquota di lire 1,50 per metro cubo »

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo proposto dalla Commissione:

« Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanze locali ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (469-B)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Passiamo all'articolo 4S.

La Camera aveva approvato il seguente testo:

« Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

« Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, di cui undici aggregati.

« Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non può partecipare alle udienze successive.

« Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio ».

Il Senato ha soppresso gli ultimi tre commi e ha così modificato il primo:

« Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati ».

La Commissione propone di ritornare al testo già approvato dalla Camera, sostituendo al secondo comma le parole: « di cui undici aggregati » con le altre: « dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Onorevoli colleghi, comprendo come la discussione di questa legge abbia perduto ormai uno degli elementi che ne caratterizzavano l'andamento, e cioè l'esigenza di giungere all'approvazione del testo del Senato senza apportare alcuna ulteriore modificazione da parte della Camera (*Intervuzione del deputato Moro Aldo*). Però, se la Camera avesse approvato tutte le modifiche apportate dal Senato, saremmo arrivati direttamente all'entrata in vigore della legge. Io non voglio neppure entrare in merito alla questione accennata ieri dall'onorevole Targetti, se cioè prima di costituire la Corte fosse indispensabile ottenere l'approvazione dell'altra proposta di legge presentata dall'onorevole Leone che riguardava le norme di attuazione della Corte stessa. Desidero semplicemente far rilevare che l'andamento di questa discussione ha causato in noi una certa amarezza, perché avevamo nutrito fin dal principio l'illusione che nel partito dominante e nel Governo fosse l'intenzione decisa di approvare la legge; tale illusione si era rafforzata quando furono rese le dichiarazioni dell'onorevole Moro, che limitavano il dibattito all'articolo 7 e all'articolo 48, e quando ascoltammo l'intervento dell'onorevole Russo, il quale affermò che l'articolo 37, venuto inopinatamente in discussione ieri sera, non era dal suo gruppo ritenuto essenziale (tanto ch'egli proponeva di rinviarne l'esame al momento della discussione dell'articolo 48), ammettendo con ciò che soltanto se la legge fosse dovuta tornare al Senato per i dissensi sull'articolo 48, solo in questo caso anche il testo dell'articolo 37 non sarebbe stato accettato dal gruppo democristiano...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Voi vi siete opposti a che si attendesse l'esame dell'articolo 48!

MARTUSCELLI. D'accordo...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora era pur necessario decidere...

MARTUSCELLI. Tuttavia, a me pare che quando si afferma di accettare il testo della Commissione nel solo caso in cui la legge debba tornare al Senato per altre modifiche, allora è logico che tale testo venga implicitamente ritenuto non essenziale. Comunque, io non voglio addentrarmi in questa analisi; voglio semplicemente rilevare che il bilancio postumo non è certamente a voi favorevole per quanto riguarda la sincerità delle espressioni manifestate in quest'aula. Ora siamo giunti all'articolo 48, che avrebbe dovuto es-

sere il punto decisivo del problema se rinviare nuovamente la legge al Senato o farla passare con le modificazioni apportatevi da quell'Assemblea.

Esaminiamo brevemente l'articolo 48. Effettivamente da questo esame si deve rilevare che la formulazione del testo non è ancora la più felice. Io non sono però dell'avviso che il testo del Senato così come ci si presenta oggi non sia assolutamente accettabile, e ciò a prescindere dal rilievo che il caso previsto da questo articolo, e cioè il giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, è un caso ben raro. Ma, onorevoli colleghi, l'articolo 48 contiene delle norme, si può dire, di procedura, cioè riguardanti la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale nei giudizi di accusa a carico del Presidente della Repubblica e dei ministri. E non bisogna dimenticare che le difficoltà di stabilire una procedura realizzabile, cioè praticamente attuabile, dipendono anche dal fatto che siamo ancorati alla Costituzione, che bisogna attuare la Costituzione.

Si dice: il Senato, dopo aver accolto il testo della Camera per quanto riguarda il primo comma di questo articolo 48 - il quale stabilisce che al giudizio di accusa a carico del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri partecipano tutti i membri della Corte costituzionale - ha cominciato col sopprimere l'ultimo inciso, che diceva «ove non ne siano legittimamente impediti». Ha poi soppresso i commi successivi, i quali stabilivano alcune norme per il funzionamento di questo particolare collegio: cioè la disposizione circa il numero minimo dei membri per la validità delle decisioni; la disposizione che il giudice non intervenuto a tutte le udienze non possa prender parte alle decisioni; e infine la disposizione relativa al modo di deliberare e all'ordine della votazione.

E si pone la domanda: cosa significano queste soppressioni?

Cominciamo, innanzitutto, a vedere cosa significa la disposizione che prescrive la presenza di tutti i membri della Corte.

L'articolo 135 della Costituzione stabilisce una norma particolare per questi giudizi: cioè la partecipazione di giudici aggregati, da nominarsi con delle forme particolari in numero di sedici, e all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento. Però l'articolo 135 dice che «intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri, ecc.»; e l'espressione «oltre i giudici ordinari» può essere interpretata nel

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

senso che occorra la presenza di tutti i giudici ordinari. E questa interpretazione non è soltanto affiorata nel testo del Senato, ma anche in quello della Camera; tanto è vero che nel testo della Camera si trova la stessa espressione: « Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari ed aggregati ».

A me pare perciò che questa disposizione — richiedente la presenza di tutti i giudici, che non è invece richiesta negli altri giudizi della corte — attui la Costituzione; cioè è una disposizione aderente alla norma dell'articolo 135.

Dopo di che, poniamo un'altra domanda: la soppressione dell'ultimo inciso del primo comma e dei commi successivi ha voluto significare che le disposizioni in essi contenute non siano richieste in questo giudizio? Se ciò fosse vero, prenderebbe consistenza l'obiezione della Commissione che il giudizio, in tal modo, diventerebbe praticamente impossibile; perché, se dobbiamo far partecipare a questo organismo collegiale — che deve costituirsi per i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio ed i ministri — tutti i membri, ordinari ed aggregati, ossia 31, l'assenza di uno solo renderà non valido il procedimento. E, poiché occorre tener conto del fatto pratico che normalmente un giudice può ammalarsi o può essere legittimamente impedito per altre ragioni, il giudizio diverrebbe praticamente impossibile. Senonché noi non siamo d'accordo nella interpretazione che per la validità si debba richiedere, secondo il testo del Senato, la presenza di tutti i giudici. Perché, se è vero che i soppressi comuni ponevano delle norme necessarie al funzionamento della Corte in questo caso speciale, mi sembra altrettanto vero che, se queste norme sono soppresse, si debbono applicare le norme generali di procedura stabilite in questa stessa legge. In altri termini, se il giudice legittimamente impedito non compare, la sua assenza non può inficiare il giudizio, in virtù della norma generale stabilita dall'articolo 16 di questa stessa legge per cui i membri della Corte hanno l'obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.

A me pare, quindi, che l'interpretazione che si intende dare a questa soppressione sia errata.

E veniamo alla seconda soppressione: come si fa per la validità delle decisioni? Può esser ritenuta valida una decisione adot-

tata da un organismo in cui manchi qualche membro per legittimo impedimento? Qui siamo cioè nel campo delle condizioni di validità, poiché il soppresso secondo comma stabiliva un numero minimo, sia pure speciale e differente dalla composizione ordinaria delle magistrature. Infatti, secondo l'articolo 16 della stessa legge, la composizione ordinaria della Corte richiedeva la presenza di 11 membri; in questo articolo 48, invece, era stato stabilito che fosse necessaria la presenza di 21 membri. Anche qui, a me pare evidente che, sopprimendo questa norma e togliendo questa condizione particolare, venga a rivivere la norma generale secondo cui per la validità del giudizio della Corte sia richiesto un minimo di 11 membri. Perché o è la Costituzione che richiede la presenza dei membri tutti della Corte, e allora non vi è nulla da fare; oppure essa non esclude la validità della decisione se i membri del collegio siano in numero minore, e allora possono essere così 11 come 21. Analogo ragionamento vale per le altre disposizioni: quella che ammette alla deliberazione solo i giudici presenti a tutte le udienze, e ogni altra in quanto sia regolata dalle norme generali di procedura. Dimodoché questa Corte composta in teoria di 31 elementi può assottigliarsi fino ad un minimo di 11 per legittimo impedimento; e occorre, per la validità della decisione, che siano stati presenti almeno 11 membri a tutte le sedute del giudizio.

Si dice che la Camera ha voluto rettificare questa disposizione. Io comprendo come in una questione così delicata e complessa non ci si possa che limitare a dire le nostre modeste opinioni, che possono essere discordi. Ma anche il testo della Commissione non rappresenta certo la soluzione ideale per disciplinare questo particolare giudizio. Si è dibattuta a suo tempo anche la questione del rapporto fra i giudici ordinari e gli aggregati. Si è detto: la Commissione ritiene, affinché non vi sia preponderanza dei giudici aggregati, che questi debbano essere 11, sul totale di 21.

PRESIDENTE. Il testo dice: « dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza ».

MARTUSCELLI. È proprio questo che volevo dire. Per i giudici aggregati, cioè, è stabilito semplicemente un minimo; mentre nel testo precedente questo minimo era di 11 su 21, nel testo attuale si dice soltanto che devono essere in maggioranza. Questa formula non esclude che i giudici possano essere fino a 16, il che significa che su 21

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

giudici del collegio, noi possiamo averne 16 aggregati e 5 ordinari. Può dirsi la più felice possibile, per il funzionamento di questo organo delicatissimo, una disposizione di questo genere? A me pare di no. Perché quando il legislatore ha previsto l'aggiunta di 16 membri aggregati ha voluto stabilire ovviamente una maggioranza lievissima di membri aggregati, mentre invece, con la generica condizione del testo attuale, potremmo avere anche il caso di una preponderanza schiacciante dei giudici aggregati rispetto ai giudici ordinari: potremmo, per esempio, avere la proporzione già ricordata di 16 a 5, cosa davvero inopportuna e contraria allo spirito della norma costituzionale.

Oltre tutto va segnalato che questa legge, che per quattro volte ha fatto la spola fra il Senato e la Camera e che, per volontà della maggioranza espressa nella votazione di ieri, dovrà fare un quinto viaggio sullo stesso percorso, si limita a dettare alcune norme fondamentali per il funzionamento della Corte, lasciando moltissime lacune nei riguardi, per esempio, delle votazioni in camera di consiglio, della procedura dei dibattiti, ecc., in dispregio all'articolo 137 che demanda ad una legge ordinaria, come questa in discussione, le norme di tal genere.

Faccio questa osservazione per dimostrare che il fatto che la legge sia tanto in ritardo non ha giovato alla qualità di essa, il ritardo stesso essendo dovuto a motivi prettamente politici. È evidente, infatti, che, se il partito di maggioranza avesse voluto veramente rendere operante la legge, avrebbe incaricato alcuni costituzionalisti democristiani di redigere una legge ben fatta e la avrebbe sostenuta fino in fondo e sempre allo stesso modo nelle due Camere.

Del resto, è questa la sorte toccata a tutte le altre leggi costituzionali che dovrebbero garantire il funzionamento democratico della vita del nostro paese: esse o non sono state create o sono state create in modo da non garantire più nulla, e ciò per la sola ragione che, pochi mesi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il poter è passato del tutto nelle mani di una maggioranza di parte che ha rinnegato gli istituti democratici che doveva realizzare al solo scopo di esercitare il potere senza controllo. Come le autonomie comunali, così gli organi di autonomia della magistratura sono stati dimenticati o trascurati, mentre le regioni sono state rinnegate e sconfessate con manifestazioni opposte, affioranti negli interventi perfino delle stesse persone. (*Commenti al centro*). Rilevai infatti

i diversi giudizi sulle regioni dell'onorevole Giuseppe Bettiol, il quale aveva in un suo intervento sostenuto che la regione non avrebbe dovuto costituire un semplice organo di decentramento amministrativo mentre qualche anno dopo sostenne precisamente il contrario, e cioè che le regioni dovevano attuare soltanto un decentramento amministrativo.

È evidente che noi ci troviamo di fronte ad un grave pericolo per la democrazia, rappresentato dall'atteggiamento di una maggioranza che, per un suo più facile dominio, finisce col rinnegare ad uno ad uno tutti gli istituti di carattere democratico della nostra Costituzione, e, quando non ha il coraggio di rinnegarli apertamente, fa in modo di sabotarli perché non si realizzino.

Onorevoli colleghi, io mi auguro che il popolo italiano sconfessi quest'opera erosiva della Costituzione, perché, se l'offensiva contro la Costituzione repubblicana dovesse direttamente scatenarsi, delle ore ben tristi si preparerebbero, ed occorrerebbe che tutti gli italiani, con tutti i mezzi, difendessero la Costituzione e la libertà.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se sono riuscito a comprendere bene le obiezioni sollevate dall'onorevole Martuscelli, egli solleverebbe due questioni: una di principio e una di formulazione dell'articolo secondo il testo proposto dalla Commissione.

La prima questione è relativa al numero dei giudici che debbono costituire il collegio giudicante. Ora, evidentemente, il collega Martuscelli, che non ha seguito dall'inizio le vicende di questo disegno di legge in Commissione e in Assemblea,...

MARTUSCELLI. Le ho seguite.

TESAURO, *Relatore*. ... non ha tenuto presente che la questione da lui sollevata è stata già decisa concordemente dal Senato e dalla Camera dei deputati con l'approvazione dell'articolo 16, nel quale si stabilisce, a proposito del giudizio di legittimità delle leggi, che « i membri della Corte hanno l'obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti » e che « la Corte funziona con l'intervento di almeno 11 giudici ». Di modo che la questione di principio che viene oggi qui sollevata è stata risolta in sede di formazione del collegio giudicante per i giudizi di legittimità costituzionale delle leggi. Mi sembra, quindi, che non sia né possibile né opportuno accogliere, per la forma-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

zione del collegio per i giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica e dei membri del Governo, un principio diverso da quello già accolto.

Rimane l'altra questione. Dice l'onorevole Martuscelli, se ho ben compreso: ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte ordinari ed aggregati. E soggiunge: si intende, quando non siano legittimamente impediti. Orbene, io dirò all'onorevole Martuscelli che non è questo il pensiero del Senato. Il Senato, mentre per i giudizi di legittimità costituzionale ha stabilito che debbono intervenire i giudici che non siano legittimamente impediti, ha ritenuto diversamente per i giudizi di accusa, per i quali ha voluto deliberatamente stabilire che tutti indistintamente i giudici dovessero far parte del collegio giudicante. Il che — mi perdoni l'onorevole Martuscelli — è veramente un assurdo giuridico che il nostro ordinamento non ha mai conosciuto.

Stabilire che un giudice debba necessariamente far parte di un collegio, anche quando sia legittimamente impedito, significa ammettere la possibilità che il giudizio si possa protrarre indefinitamente nel tempo. È necessario, pertanto, onorevole Martuscelli, che ella consenta con noi a che si aggiunga « a meno che non siano legittimamente impediti ». Ed una volta consentito con noi nella necessità di prevedere la possibilità del legittimo impedimento di un giudice a far parte del collegio giudicante, si ha il dovere di determinare il numero minimo dei componenti il collegio giudicante. Non è possibile lasciare — direi — all'arbitrio del caso il determinare quanti debbano essere i giudici componenti il collegio. Noi abbiamo il dovere di stabilire un numero minimo e abbiamo anche il dovere di mantenere fermo il rapporto di maggioranza dei giudici aggregati nei confronti degli altri giudici ordinari della Corte costituzionale, perché la Corte costituzionale in modo tassativo stabilisce che il collegio per i giudizi di accusa deve essere costituito in maggioranza di giudici aggregati.

Dice, infine, l'onorevole Martuscelli che la formulazione di questo articolo non è la più felice. Noi abbiamo lavorato come abbiamo potuto, nei limiti delle nostre modeste possibilità. Non escludiamo che in questa Assemblea esistano parlamentari aventi maggiori possibilità di noi. Essi potranno suggerirci, anche in questo momento, emendamenti al testo proposto e noi saremo lieti di farli nostri. Non basta abbandonarsi ad una critica sterile, ma è necessario contribuire alla migliore formazione della legge. Se, pertanto,

qualcuno, come l'onorevole Martuscelli, ha proposte concrete da fare per migliorare il testo, siamo qui pronti ad accettarle e a dare tutta la nostra collaborazione. Se questo vi astenete dal fare, noi diciamo che, per quel che è consentito a noi, secondo le nostre possibilità, questo testo ci sembra il migliore; ed è il testo, onorevole Martuscelli, che è stato già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati (e, quindi, anche da lei) ed accettato dal Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Poiché ancora una volta l'onorevole Martuscelli ha ripetuto che il Governo intende eludere la Costituzione, non avendo risposto alle reiterate affermazioni dell'onorevole Martuscelli nelle volte precedenti rispondo ora alla penultima e faccio conto di avere risposto prima. Non ho che da dirle una cosa, onorevole Martuscelli: abbia pazienza non molti giorni, e vedrà che tutti i suoi sospetti si riveleranno infondati e che quelle che ella chiama illusioni che ha perduto si convertiranno in realtà. Questo per la parte politica delle sue dichiarazioni che abbiamo sentito in questi giorni ripetere come se fossero state incise in un disco di fonografo.

Per quanto riguarda l'obiezione di merito, sono perfettamente d'accordo col relatore. Riconosco che la formula non è perfetta e che si presta, si presterà o, meglio, si presterebbe (perché vogliamo sperare che l'ipotesi non si verifichi mai) a difficoltà nell'attuazione pratica. Però, se l'onorevole Martuscelli avesse tenuto presente la discussione svoltasi in Senato, avrebbe visto che sono stati fatti reiterati tentativi di trovare una soluzione.

Si arrivò a quest'ultima, ma alla disperata, direi: dopo aver provato più formule (si è discusso per qualche ora al Senato), si ritenne che questa fosse più aderente alla Costituzione in quanto la Costituzione dice che devono partecipare 16 giudici aggregati. Si ritenne allora di dover affermare la necessità della presenza di tutti i giudici ordinari e aggregati; ma, evidentemente, questo rende praticamente impossibile il giudizio, perché basterebbe l'impedimento di uno dei giudici, per età, per malattia, per qualunque altra ragione che non possiamo adesso immaginare, perché praticamente il giudizio si renda impossibile.

E allora è sembrato alla Commissione e sembra al Governo che il temperamento potesse essere quello di ridurre il numero dei

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

giudici. Del resto, anche l'onorevole Martuscelli è giunto a questa conclusione in quanto ha affermato che in questo caso si applicherebbe la norma che consente che intervengano soltanto 11 giudici; ma non mi sembra che questo sia sostenibile. Quando la Costituzione ha voluto dare una tale ampiezza a questo collegio richiedendo che, oltre ai 15 giudici che chiameremo togati, intervengano sedici giudici aggregati, ha voluto che questo collegio potesse essere composto di 31 persone; il ridurlo a 11 mi pare non sia rispondente allo spirito della Costituzione, che ha voluto, ripeto, una larga partecipazione dei giudici, che, intendiamoci, provengono da tre diverse fonti per quanto riguarda la loro elezione.

Per questo ritengo, pur riconoscendone l'imperfezione, che questa sia la formula che più si adatta alle necessità di attuazione della legge.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo del Senato:

« Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo della Commissione:

« Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non può partecipare alle udienze successive.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio ».

(*È approvato*).

Gli articoli 49, 50 e 51 sono identici nei testi della Camera e del Senato.

L'articolo 52 è stato introdotto *ex novo* dal Senato:

« Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio

dei ministri ed i ministri, si osservano, in quanto non è diversamente disposto, le norme dei codici penale e di procedura penale ».

La Commissione ha accettato questo nuovo articolo. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle quattro disposizioni transitorie. Le prime due e la quarta sono identiche nei testi della Camera e del Senato. Per la terza, la Camera aveva approvato questo testo:

« La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'articolo 14, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione dello Stato ».

Il Senato, con una correzione di coordinamento, ha sostituito « articolo 13 » con « articolo 14 ».

Pongo in votazione questa norma, così modificata.

(*È approvata*).

Sono rimasti accantonati: una parte dell'articolo 7, l'articolo 26 e in correlazione l'articolo 29.

Al terzo comma dell'articolo 7 del testo del Senato la Commissione propone di aggiungere tre commi. Il primo è il seguente:

« All'atto della cessazione dalla carica di giudice della Corte costituzionale i professori universitari ordinari verranno riammessi in ruolo in soprannumero nella sede già occupata ».

La questione è stata già dibattuta largamente. Prego l'onorevole ministro di esprimere il suo pensiero su questa aggiunta della Commissione.

**ZOLI, Ministro di grazia e giustizia.** Anziché affermare senz'altro che quei professori sono riammessi in soprannumero, preferirei che si dicesse: « ove occorra anche in soprannumero », perché potrebbe darsi che la cattedra fosse vacante.

**TESAURO, Relatore.** Siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Allora la formula definitiva sarebbe la seguente:

« All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale i professori universitari verranno riammessi in ruolo anche in soprannumero, ove occorra, nella sede già occupata ».

Pongo in votazione questo comma aggiuntivo.

(*È approvato*).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

La Commissione insiste anche sugli altri due commi ?

TESAURO, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma aggiuntivo della Commissione:

« I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche universitarie.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma aggiuntivo:

« I giudici della Corte non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche ».

(È approvato).

Vorrei chiedere, per chiarezza, se il secondo di questi tre commi ora votati si riferisce anche ai magistrati.

TESAURO, *Relatore*. A tutti.

PRESIDENTE. Allora il testo dell'articolo 7 del Senato è completato dai tre commi votati.

All'articolo 26, secondo comma, è rimasta la questione che riguarda l'inciso « o in caso di manifesta infondatezza », che il Senato aveva soppresso e che la Commissione propone di ripristinare. Il testo del comma è il seguente:

« Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio ».

Il Governo si è già dichiarato favorevole al testo del Senato, e cioè alla soppressione dell'inciso.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei pregare la Commissione di non insistere perché mi pare che non sia una ipotesi possibile o per lo meno non sia una ipotesi sufficientemente rispettosa per la magistratura. All'articolo 23 abbiamo questa disposizione: « L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini e i motivi della

istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti ».

Quindi, per la ipotesi di « manifesta infondatezza », vi è già un giudizio che viene dato con ordinanza motivata, perché all'articolo 24 si prevede che l'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrivelanza o manifesta infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.

Abbiamo quindi un giudizio già dato dalla autorità giudiziaria davanti alla quale viene sollevata la questione. In questa sede deve l'autorità giudiziaria decidere motivando se esiste o meno la manifesta infondatezza. Dato questo presupposto, credo che non sia opportuno ammettere neanche l'ipotesi che si possa davanti alla Corte costituzionale respingere, in camera di consiglio, una istanza per manifesta infondatezza. Pregherei la Commissione di accettare il testo del Senato, che mi pare più aderente al sistema.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione si rimette alla Camera, ma sente il dovere di far presenti le ragioni che la indussero all'unanimità a proporre il testo in questione.

Fu rilevato, in modo particolare, che contro le ordinanze di manifesta infondatezza di una istanza è sempre ammessa, di regola, la possibilità di una impugnativa. In questo caso particolarmente degno di rilievo, data l'importanza del giudizio di legittimità della Corte costituzionale, non sembrò, pertanto, opportuna la esclusione di un rimedio che consente al giudice, il quale si deve pronunciare sul merito della controversia, di dire la parola definitiva sulla manifesta infondatezza della impugnazione. Per questa ragione la Commissione crede anche oggi opportuno di insistere che sia mantenuto fermo il testo già approvato dalla Camera.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che l'onorevole Tesauro cada in un equivoco, perché quando il giudice ha ritenuto che la questione sia manifestamente infondata, non inoltra il ricorso, e quindi in questo caso la Corte costituzionale non decide né in primo né in secondo grado.

Si avranno i rimedi ordinari, cioè si potrà ricorrere in appello, e in Cassazione, si potrà riproporre l'istanza, nonostante sia stata dichiarata manifestamente infondata, nei gradi successivi di giudizio come eccezione. Ma l'ipotesi che una istanza, ritenuta manife-



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

stamente infondata, possa giungere alla Corte costituzionale, non è ammissibile; quella che giunge è soltanto l'istanza per la quale il magistrato con ordinanza motivata non ha ritenuto vi fosse la manifesta infondatezza; quindi vi è il giudizio dato dal magistrato ordinario.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Io sono d'accordo col relatore che non si possa escludere in via assoluta che la Corte costituzionale dichiari manifestamente infondata una eccezione, anche se non l'abbia ritenuta manifestamente infondata il giudice *a quo*; credo che non si possa limitare il potere della Corte costituzionale in questo senso.

Non vi è nessun punto della legge il quale dica che la Corte emette sentenze e ordinanze. Tutti i provvedimenti della Corte sono sentenze; l'ordinanza è quella del giudice *a quo* quando decide di inoltrare il ricorso o di dichiararlo manifestamente infondato. Ma la Corte costituzionale decide sempre con sentenza. Il testo del Senato non parla mai di ordinanza; il testo della Commissione accenna all'ordinanza come se vi fosse già un articolo precedente che distingue la sentenza dall'ordinanza. E, pur dicendo: « L'ordinanza con la quale la Corte decreta manifestamente infondata la questione o prende atto che non si sono costituite le parti... », non si è mai detto che la Corte decide con ordinanza.

Il testo del Senato presuppone che sempre, su qualunque questione, la Corte decida con sentenza.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Costa per aver posto in rilievo quello che è il punto fondamentale della questione.

È principio basilare del nostro ordinamento giurisdizionale — sia ordinario, sia speciale e, in particolar modo, amministrativo — che si deve pronunciare sulla manifesta infondatezza di una impugnazione il giudice che sarebbe competente a pronunciarsi in definitiva sul merito dell'impugnazione stessa.

Solleva molto opportunamente l'onorevole Costa un'altra questione circa la forma del provvedimento con cui la Corte costituzionale dovrebbe dichiarare l'infondatezza della impugnazione. La questione avrebbe fondamento se noi non avessimo già adottato, con l'accordo della Camera dei deputati e del Senato, una disciplina della materia contenuta nell'articolo 48, il quale stabilisce che: « La Corte giudica in via definitiva (cioè quando si pronuncia sulla legittimità o ille-

gittimità di una legge costituzionale) con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza ». Nella specie ci troviamo proprio di fronte alla ipotesi tipica in cui la Corte deve emettere la sua pronuncia con ordinanza.

Pertanto, confido che la Camera vorrà accogliere il testo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo del Senato:

« Qualora non si costituisca alcuna parte la Corte può decidere in camera di consiglio ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il testo della Commissione:

« Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio ».

(*È approvato*).

In correlazione, occorre accettare l'articolo 29 nel testo della Commissione. Per quanto sia questione di coordinamento, pongo in votazione il testo della Commissione dell'articolo 29:

« La sentenza con la quale la Corte si pronuncia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge e l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte ».

(*È approvato*).

È così esaurita la discussione degli articoli di questo disegno di legge.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Dato che abbiamo sempre affermato l'urgenza di questo provvedimento, mi sembra sia opportuno stabilire, alla fine, che questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. In questo modo, si compenserebbero anche quei giorni in più che comporta il ritorno della legge al Senato.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, debbo far presente che la prima disposizione transitoria della legge dice: « La Corte si costituisce per la prima

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge». È evidente che già c'è una decorrenza di termini dalla pubblicazione della legge; infatti, la Corte si costituisce entro due mesi dalla pubblicazione della legge ed è anche stabilita una scala di termini per le nomine dei giudici. Mi sembra, quindi, che la disposizione suggerita dall'onorevole Moro non occorra, perché, ripeto, i termini che decorrono dalla pubblicazione sono già stabiliti nella legge.

MORO ALDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Dimissioni di deputati**

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuta dall'onorevole Rivera la seguente lettera datata 2 marzo 1953:

« Illustre Presidente,

non intendendo di essere ripresentato tra i candidati del partito democristiano, onde mettere tempestivamente questo in condizione di provvedere alla mia sostituzione nella lista di imminente elaborazione, mi faccio premura di presentare a V. S. le mie dimissioni da deputato al Parlamento.

« Gradisca i miei più cordiali ossequi.

« RIVERA.

Mi è pure pervenuta dall'onorevole Enrico Mattei la seguente lettera datata 4 marzo 1953:

« Onorevole Presidente,

la legge sulle incompatibilità parlamentari, ora promulgata, mi impone di scegliere tra l'ufficio di deputato e le cariche da me coperte nelle aziende statali che si occupano delle ricerche petrolifere.

« Ritengo mio dovere non abbandonare le imprese alle quali ho dedicato negli ultimi anni con grande amore la miglior parte delle mie forze. Quantunque i risultati conseguiti dall'attività ripresa dopo l'ultima guerra nel campo degli idrocarburi siano ragguardevoli e confortanti, molto resta da fare per consolidare ed ampliare le opere e le iniziative che sicuramente contribuiranno al miglior assetto dell'economia nazionale e daranno agli enti dello Stato l'orgoglio di avere aperto nuovi e impreveduti orizzonti al lavoro ed alla tecnica.

« Risolvo pertanto di rinunciare al mandato parlamentare, non senza un profondo rammarico: ma, nel medesimo tempo, con la

fiducia di potere così assolvere ad altre responsabilità nell'interesse del paese.

« La prego, signor Presidente, di prendere atto delle dimissioni che ho l'onore di rassegnarle e di accogliere l'espressione del mio deferente e memore ossequio.

« ENRICO MATTEI ».

Pongo in votazione l'accettazione delle dimissioni dell'onorevole Rivera.

(Non è approvata).

La Presidenza comunicherà subito all'onorevole Rivera questo voto della Camera.

Debbo porre ora in votazione l'accettazione delle dimissioni dell'onorevole Mattei.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Mi pare necessario accettare le dimissioni del collega onorevole Mattei, quale conseguenza della approvazione della legge sulle incompatibilità. Il nostro collega infatti ha ritenuto, nella sua valutazione, di dover optare per le attività nell'ambito delle aziende per gli idrocarburi. Ma noi, nell'accettare queste dimissioni, non possiamo non esprimere il dispiacere di vederlo allontanare dalla nostra Assemblea, formulando, nel contempo, un cordiale augurio per le attività alle quali egli ha prescelto di dedicarsi nel prossimo avvenire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'accettazione delle dimissioni dell'onorevole Enrico Mattei.

(È approvata).

**Votazione segreta di un disegno e di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 469-B e della proposta di legge n. 2493, oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

**Per il coordinamento della legge sulla Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Desidero essere autorizzato al coordinamento della legge sulla Corte costituzionale anche su un punto particolare.

L'onorevole Moro aveva proposto che si dicesse esplicitamente che il disegno di legge

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, al che il ministro aveva opposto che ciò era implicito nella prima disposizione transitoria.

Evidentemente non è così, perché la disposizione transitoria sancisce che la Corte deve esser costituita entro due mesi dalla pubblicazione, ma questo evidentemente non riguarda il termine per l'entrata in vigore, che è di 15 giorni, ove non sia disposto altrimenti. È perciò che, avendo la Camera dimostrato pieno accordo sulla opportunità e necessità che la legge entri in vigore al più presto, dovrebbe essere autorizzato il coordinamento in rapporto alla prima disposizione transitoria, nel senso che, o come premessa alla medesima o meglio con articolo a sè, si sancisca esplicitamente:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Bonomi: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 26 febbraio la discussione fu sospesa dopo che erano stati svolti tre emendamenti, rispettivamente degli onorevoli Bertola, Corbi e Martuscelli, all'articolo 13-bis proposto dall'onorevole Bonomi e da altri, articolo che è del seguente tenore:

« Per l'attuazione dei compiti della Cassa nazionale di assicurazione contro le malattie dei coltivatori diretti, è costituito un fondo di integrazione mediante ritenute di lire cinque il chilogrammo sul prezzo dello zucchero e di lire due il chilogrammo sul prezzo del risone.

I fabbricanti, i raffinatori e gli importatori di zucchero, e l'Ente nazionale risi sono obbligati, sotto la loro responsabilità, ad operare le ritenute di cui sopra ed a effettuarne il versamento alla Cassa nazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con

i Ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, saranno emanate le norme per la riscossione delle ritenute ».

Prima di dar la parola al presentatore dell'emendamento successivo, debbo render noto che la Commissione ha presentato un emendamento all'articolo 13-bis medesimo tendente a sostituire nel primo comma le parole « mediante ritenute di lire 5 » con le parole « mediante ritenute di lire 6 », sopprimendo, nello stesso comma, le parole « e di lire 2 al chilogrammo sul prezzo del risone ».

Correlativamente, al secondo comma, devono essere soppresse le parole « e l'Ente nazionale risi ».

Passiamo dunque al quarto emendamento, proposto dagli onorevoli Grifone, Martuscelli, Lozza, Cremaschi Olindo, Torretta, Audisio, Reali, Bellucci, Dal Pozzo, Corbi e Fittaioli Luciana, col quale si propone di sostituire, nel primo comma, le parole « mediante » e successive, con le seguenti: « mediante aumento dell'imposta sui terreni aventi un imponibile superiore a lire 2 mila annue, fino alla concorrenza di 10 miliardi ».

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Per un errore di stampa o per un'errata interpretazione del nostro manoscritto, nell'emendamento or ora letto figura l'indicazione di 2 mila anziché 20 mila. La prego, anche a nome degli altri firmatari, di prendere atto di questa dichiarazione e di correggere l'errore materiale.

Quanto al merito dell'emendamento, rinunciamo a svolgerlo, data la chiarezza della sua formulazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'emendamento della Commissione poc'anzi annunciato. L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo.

REPOSSI, *Relatore*. Secondo l'invito della Presidenza, si è riunito ancora il Comitato dei nove, il quale ha preso in esame tutti gli emendamenti che volevano allargare l'assistenza o, meglio ancora, alleviare il peso del contributo ai coltivatori diretti. Dall'esame di tutti questi emendamenti presentati, la Commissione ha tratto il convincimento di dover esprimere parere contrario per quelli che volevano introdurre una sovrimposta, come nel caso dell'emendamento Grifone-Martuscelli di cui si è parlato adesso, in quanto la legge parte dal principio che non si deve andare a gravare con peso contributivo sull'agricoltura, ma o su elementi trasferibili

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

oppure direttamente su colui che sia il beneficiario della legge.

Il Comitato ha espresso pure parere contrario, conseguentemente, per l'emendamento Martuscelli-Angelucci. Esso ha invece fermato la sua attenzione sull'emendamento aggiuntivo 13-bis proposto dall'onorevole Bonomi, ritenendo opportuno, anche perché fra i consumi popolari incide sulla famiglia in modo particolare quello del riso, di proporre gli emendamenti che ella ha ora letto: di sopprimere cioè la tangente del risone e di portare da 5 a 6 lire quella sullo zucchero, per il quale c'è facilità di trasferibilità.

In fondo lo Stato è una collettività, e lo zucchero rappresenta un consumo di ordine generale di tutta quanta la collettività. Inoltre si è fatto il calcolo che vi sarebbe *pro capite* un peso, sì e no, di 50-60 lire annue, un peso quindi ben tenue. Si è inoltre tenuto conto che anche in altri settori, sia industriali che commerciali, abbiamo praticamente il trasferimento degli oneri sociali sui consumatori. Appare quindi equo che, una volta tanto, ci sia un atto di solidarietà anche verso questi lavoratori autonomi.

La Commissione dichiara quindi di accettare l'emendamento aggiuntivo 13-bis proposto dall'onorevole Bonomi, per una tangente di 6 lire al chilogrammo sul prezzo dello zucchero. Il resto rimarrebbe così come è stato presentato.

**PRESIDENTE.** Rimangono allora, dato che gli emendamenti della Commissione assorbono quelli Bertola, i seguenti emendamenti: quello dell'onorevole Corbi, il quale propone il versamento alla Cassa malattia coltivatori diretti del 50 per cento degli utili della Federconsorzi; l'emendamento Martuscelli, che stabilisce un aumento del 2 per cento della sovrimposta sui terreni con imponibile superiore a 20.000 lire; l'emendamento Grifone, per un aumento dell'imposta terreni con imponibile superiore a 20.000 lire, col limite di 10 miliardi.

Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

**RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Occorre ricordare che scopo della legge è di organizzare un'assicurazione (contro le malattie) dei coltivatori diretti, che sono lavoratori autonomi. Il sistema normalmente adottato per il finanziamento delle assicurazioni sociali riservate ai lavoratori subordinati, cioè quello di far gravare questi contributi sui datori di lavoro e in modesta misura sugli stessi lavoratori, non è evidentemente attuabile per i coltivatori diretti, in

quanto il datore di lavoro e il lavoratore, nel caso del coltivatore diretto, coincidono nella stessa persona. Quindi, si dovrebbe giungere, teoricamente, ad una forma di finanziamento che gravi esclusivamente sugli stessi lavoratori assicurati.

Nel campo dell'agricoltura ci troviamo di fronte ad una situazione estremamente delicata, perché il reddito che i coltivatori diretti ricavano è condizionato da alcuni elementi che non possono non ridurlo in maniera sensibile: il primo è dato dalla limitatezza delle estensioni coltivate di fronte al numero dei coltivatori diretti e dei loro familiari, ditalché ciascuna famiglia di coltivatori diretti può contare soltanto su di un reddito assai modesto.

D'altra parte, feci già rilevare che sulla categoria dei coltivatori diretti gravano già i contributi unificati per i lavoratori subordinati, cioè per i salariati e braccianti agricoli che lavorano alle loro dipendenze, e in questa Camera abbiamo sentito molto spesso voci che si sono levate per sostenere la eccessiva gravosità di questi contributi unificati, soprattutto in riferimento, appunto, alla categoria dei coltivatori diretti.

Altro elemento che rende molto perplessi di fronte ad un autofinanziamento della categoria è rappresentato da questa circostanza: mentre per altri settori economici, in effetti, i prezzi al consumo derivano in parte prevalente, se non assoluta, dai costi di produzione, ditalché anche gli oneri sociali si trasferiscono facilmente dal campo della produzione al campo del consumo (e ne abbiamo avuto una prova anche recentemente quando, dopo un periodo molto lungo nel quale non vi era stata alcuna variazione nel costo della vita, l'unico scatto della contingenza l'abbiamo avuto precisamente dopo che furono aumentati gli assegni familiari nell'industria, nel commercio e nelle altre categorie, quindi il trasferimento è stato quasi immediato), nel campo dell'agricoltura, invece, i prezzi dei prodotti sono determinati dal mercato più che dal costo di produzione, comprendendo nel costo di produzione il reddito che può e deve essere assicurato anche al coltivatore diretto. In altri termini, ci troviamo di fronte ad una insensibilità del prezzo del prodotto agricolo di fronte ai costi di produzione, agli oneri sociali, e, molte volte, di fronte alle stesse esigenze di vita di coloro che prestano la loro attività nel campo dell'agricoltura.

E allora, come provvedere? L'onorevole Bonomi ha presentato degli emendamenti, che poi sono stati definiti nella loro formula-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

zione ultima da parte della Commissione, che tendono ad istituire una modesta tangente su uno dei prodotti che hanno una origine agricola e che sono di largo e generale consumo. Per le stesse ragioni a cui io accennai nella discussione generale e che ho ora ripetuto sinteticamente, penso che a una soluzione di questo genere si possa giungere da parte della Camera innanzitutto perché sarebbe questo un modo diretto, di fronte al sistema indiretto che praticamente si verifica negli altri settori economici, di partecipazione del consumo a quelle che sono le esigenze fondamentali di sicurezza sociale, oltre che di vita, di coloro che concorrono alla produzione; in secondo luogo perché questa categoria dei coltivatori diretti ha indubbiamente diritto, proprio per la posizione che ha nel paese, ad una particolare considerazione da parte della collettività.

D'altra parte, non possiamo negare che la somma che sarebbe pagata dai consumatori sullo zucchero consumato appare molto modesta, tale cioè da tranquillizzare le preoccupazioni di incidenza sul costo della vita, perché se questa incidenza sul costo della vita vi fosse, evidentemente i primi ad essere danneggiati sarebbero gli stessi coltivatori diretti; la modestia della cifra ci lascia a questo proposito abbastanza tranquilli.

Quindi, io sarei d'avviso che la soluzione proposta dalla Commissione debba essere accolta dalla Camera. Le soluzioni proposte con gli altri emendamenti non mi sembrano idonee.

Si parla, ad esempio, di una avocazione degli utili della Federazione dei consorzi agrari. Vorrei rilevare che questo è un organismo formato dai consorzi agrari, i quali a loro volta sono formati da agricoltori e quindi, anche in misura credo apprezzabile, da coltivatori diretti. Si giungerebbe alla conclusione, in altri termini, di far pagare la stessa categoria dei coltivatori diretti, mentre, invece, mi pare che occorra trovare una forma di finanziamento che non abbia niente a che fare con la categoria dei coltivatori diretti.

Si parla poi di un'imposta che dovrebbe essere pagata dai proprietari dei fondi affittati attraverso un aumento del 2 per cento della sovrimposta erariale sui terreni aventi un imponibile annuo superiore alle lire 20.000, salvo la limitazione di 10 miliardi come gettito. Quello che ho detto a proposito dei contributi unificati vale, evidentemente, anche a proposito dei tributi erariali che gravano sull'agricoltura, perché contributi unificati e imposte erariali sono complementari e rappresentano complessivamente l'onere che deve

essere sottratto al reddito agrario che deve andare a coloro che, o come proprietari o come affittuari o come coltivatori diretti, sono i titolari delle diverse aziende agricole. Quindi, noi ci troveremmo ancora una volta a gravare sugli agricoltori, sugli stessi coltivatori diretti. Credo che questa strada non possa essere seguita dalla Camera, se siamo tutti convinti che per l'agricoltura bisogna seguire la via sulla quale si è posto il Governo soprattutto attraverso l'ultima legge sull'incremento dell'occupazione e lo sviluppo dell'economia e che ha dato luogo poi al piano duodecennale che è stato formulato dal mio collega, onorevole Fanfani; cioè di incoraggiare, di appoggiare, di finanziare l'agricoltura italiana anziché porsi sul terreno di ulteriori misure o contributive o anche tributarie, le quali non solo avrebbero un effetto deprimente dal punto di vista economico, ma avrebbero anche delle conseguenze sociali estremamente gravi proprio per questa larghissima categoria di contribuenti agricoli che è rappresentata dai coltivatori diretti. La Camera sa che il numero dei coltivatori diretti è tale da rappresentare l'aliquota prevalente nel campo di coloro che pagano i tributi erariali allo Stato; e quindi io penserei che questa soluzione non debba essere accolta.

Noi dobbiamo coraggiosamente porci su di un terreno sano. Facciano i coltivatori diretti, faccia l'agricoltura italiana il massimo sforzo possibile. La via per far fare il massimo sforzo possibile è, per i coltivatori diretti, la via maestra dei contributi, che abbiamo già previsto con l'articolo 13 approvato. E se noi pensiamo che una integrazione deve essere data a questo sforzo degli agricoltori, dei coltivatori diretti e della produzione agricola del nostro paese, è chiaro che noi dobbiamo andare a ricercare una soluzione che si muova su una strada del tutto diversa, che non rappresenti una duplicazione totale o parziale di quello sforzo originario che è rappresentato dall'onere contributivo.

Per queste ragioni, ritengo che vada accolto dalla Camera l'emendamento Bonomi così come è stato ultimamente formulato dal relatore a nome della Commissione.

INVERNIZZI GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INVERNIZZI GAETANO. L'altro giorno, l'onorevole Bonomi, illustrando la sua proposta di tassazione dello zucchero, aveva posto il problema come se noi fossimo contrari all'istituzione di queste provvidenze per i coltivatori diretti. Le cose non stanno così,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

e ciò è stato dimostrato dai miei colleghi, che sono intervenuti per proporre altre soluzioni. Io non posso nascondere la mia sorpresa di fronte alla proposta Bonomi; e sono ancora più stupefatto nel vedere, oggi, che l'onorevole ministro del lavoro ha accolto questa proposta. Devo supporre che né l'onorevole Bonomi, né l'onorevole ministro, né i colleghi conoscano esattamente la situazione a proposito dello zucchero.

Mi limiterò a citare solo alcuni dati tra quelli che ho a disposizione. In Italia, il consumo dello zucchero è ridottissimo. L'altro giorno, un vostro collega intervenuto contro la tassa sul riso, ha sottolineato il fatto che anche un semplice aumento di 2 lire al chilo sul riso potrebbe avere ripercussioni sul mercato. Oggi si propongono 6 lire al chilo sullo zucchero. Quante tasse paga attualmente lo zucchero in Italia? La tassa di fabbricazione è di lire 92 al chilo, ridotta del 50 per cento per le marmellate e per il latte condensato.

A queste 92 lire debbono aggiungersi tutte le altre tasse che lo zucchero paga quando passa dalla produzione al mercato all'ingrosso e al dettaglio; per cui possiamo considerare che in Italia un chilo di zucchero al consumo paga circa 100 lire.

Quanto paga in Francia un chilo di zucchero, in lire italiane? Paga lire 45,28; in Inghilterra lire 37,16, in Polonia lire 11,92, in Svizzera lire 2,79.

Il prezzo all'ingrosso dello zucchero è in Italia di lire 240 il chilo, in Svizzera di lire 132, in Francia anche di 132 lire, in Belgio di 126 lire, in Inghilterra di 91 lire e in Brasile di 56 lire.

Ecco la ragione per cui in Italia il consumo medio dello zucchero per abitante è solo di 11 chili. Ma quando diciamo che il consumo medio è di 11 chili a persona, ci riferiamo alla media dell'Italia; perché, per esempio, abbiamo un consumo di 6 chili l'anno per l'Italia del sud, con punte minime di chili 4,6 per gli Abruzzi, di 4,2 per la Calabria e di 1,8 per la Lucania. Anche qui, non è detto che ogni cittadino della Lucania consumi chili 1,8 ogni anno: vi sono dei cittadini, dei lavoratori, che non hanno mai assaggiato lo zucchero, mentre invece vi sono altre categorie di cittadini che, naturalmente, ne consumano in misura superiore alla media.

Come dicevo, in Italia abbiamo un consumo medio di 11 chili, mentre in Svizzera è di 38, in Norvegia di 35, nel Belgio di 29, in Cecoslovacchia di 28, in Francia di 24, in Polonia di 20.

Ora, è evidente che imporre un'altra tassa sullo zucchero significherebbe ridurre ulteriormente il consumo di questo prodotto, prezioso per l'alimentazione umana.

Ma un altro dato che penso possa interessare gli onorevoli colleghi è quello che riguarda la quantità di zucchero utilizzato nella industria dolciaria.

Io non so se voi siate a conoscenza che gli industriali dolciari d'Italia non da oggi, ma da molto tempo (e non solo gli industriali, ma anche i lavoratori dell'industria dolciaria) si battono per la riduzione della imposta di fabbricazione sullo zucchero. Gli industriali dolciari, per esempio, auspicano almeno, come primo passo, la riduzione del 50 per cento della tassa sullo zucchero. Giorni fa a Ferrara ha avuto luogo un'assemblea di bieticoltori e zuccherieri nella quale si è discusso il problema della necessità di ridurre almeno del 50 per cento la tassa sullo zucchero. E non è stato posto soltanto il problema delle tasse, ma è stato anche dimostrato che gli zuccherieri monopolisti in Italia guadagnerebbero 58 lire ogni chilo di zucchero, per cui si ritiene che, oltre alle tasse, si dovrebbero ridurre notevolmente anche i prezzi fissati da C. I. P. per gli industriali saccariferi.

In Italia ogni cittadino consuma, come media, nel corso dell'anno, un chilo di zucchero — dico un chilo — nella industria dolciaria; mentre il corrispondente consumo è di 8 chili in Olanda, di 16 in Danimarca e di 23 in Inghilterra. Si può dire che in Italia lo zucchero utilizzato nell'industria sia quasi zero; ed è questa una delle ragioni che hanno determinato una grave crisi nell'industria dolciaria.

Il potenziale dell'industria dolciaria italiana — che è un'industria altamente specializzata, una delle prime del mondo in questo genere di produzione — è inutilizzato per più del 50 per cento. In questi ultimi tempi abbiamo assistito ad una ulteriore riduzione, che va dal 20 al 30 per cento, della produzione e del consumo dei prodotti dolciari. È evidente che un ulteriore inasprimento del prezzo dello zucchero provocherà una sensibile riduzione nel consumo di questo prodotto alimentare indispensabile per i bambini, i vecchi e le donne.

La produzione dolciaria non rappresenta affatto una produzione di lusso, perché consumare dei biscotti o un pezzo di panettone o di cioccolato rientra nella normale alimentazione dell'individuo. Non è un lusso, e al riguardo esistono molte documentazioni che dimostrano che il consumo dei prodotti dol-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

ciari è indispensabile per il sostentamento umano. In Italia, dove abbiamo ampia disponibilità di frutta, uova, vino, latte, l'industria dolciaria dovrebbe avere le più ampie possibilità di sviluppo, il che permetterebbe una maggiore occupazione di mano d'opera e, nello stesso tempo, metterebbe a disposizione delle masse popolari una maggior copia di prodotti alimentari così necessari per migliorare il tenore di vita del nostro popolo. Quindi, non si può approvare questa norma, soprattutto quando si pensi che la media delle calorie consumate in Italia è di 2510, inferiore a quella di tutti gli altri paesi d'Europa, e che nel sud la media non supera le 1500 calorie. L'altro giorno l'onorevole Bonomi, nel tentativo di rappresentarci come avversari delle previdenze previste da questa proposta di legge, ha affermato che lo zucchero è meno importante del pane, il quale recentemente ha subito un aumento del prezzo perché la C. G. I. L. aveva minacciato uno sciopero.

Io non posso che rimettermi all'obiettività dei colleghi. Al di sopra di tutte le divisioni di carattere politico, penso che ognuno di voi dovrebbe onestamente riconoscere che le cose non stanno affatto come ha voluto sostenere l'onorevole Bonomi. Voi ricorderete che in questa Camera per ben due volte si è discusso ampiamente sul problema del pane e sulla lotta che i lavoratori panettieri conducevano per vedere riconosciuti i propri diritti. Vi sono i verbali di quelle discussioni che possono essere controllati e dare conferma di quanto io sto dicendo. Come sa anche l'onorevole ministro, della questione non era investita soltanto la C. G. I. L., ma tutte le organizzazioni sindacali, anche la C. I. S. L. e la U. I. L., tanto è vero che sono intervenuti nella discussione deputati del partito socialdemocratico e repubblicano, perfino il liberale onorevole Perrone Capano, e l'onorevole Viola. In altri termini, sono intervenuti i deputati di tutti i settori, meno quelli democristiani. L'onorevole Pastore si era impegnato ad intervenire, e poi, probabilmente, non ne ha avuto il tempo.

Concludendo, il problema fu portato dinanzi al Parlamento poiché i lavoratori panettieri da due anni non avevano ottenuto alcuna modificazione dell'indennità di contingenza, né rivalutazione dei loro salari come gli altri lavoratori, perché i panificatori sostenevano che non potevano concedere alcun aumento in quanto il pane era venduto al prezzo fissato dalle autorità governative.

Le tre le organizzazioni, prima di ricorrere ad uno sciopero, vollero che del problema fosse investito il Parlamento. Il rappresentante del Governo, l'onorevole Del Bo, dichiarò che il Governo avrebbe preso i provvedimenti del caso. Infatti, si addivenne ad un accordo ed i lavoratori panettieri ottennero il riconoscimento dei loro giusti diritti. Ciò che i lavoratori panettieri hanno ottenuto rappresenta l'aumento di circa due lire al chilo del prezzo del pane, ma dato che lo aumento del prezzo del pane è una cosa particolarmente dolorosa e nessuno può esservi favorevole, compreso il Governo, perché il pane è l'alimento fondamentale di tutti i cittadini, la C. G. I. L., in persona dell'onorevole Di Vittorio, scrisse una lettera al Presidente del Consiglio e ai ministri competenti nella quale si proponeva una diversa soluzione: non aumentare il prezzo del pane; il Governo avrebbe dovuto, però, alleggerire gli oneri fiscali o fornire combustibile a prezzo inferiore o farina a prezzo politico ai panificatori, per garantire l'immutato prezzo del prodotto.

Il Governo, attraverso i prefetti, ha creduto di seguire altra strada: quella di autorizzare un aumento del prezzo del pane; la responsabilità è pertanto sua e non dei lavoratori. Però, desidero fare osservare che il prezzo del pane è stato aumentato di 10-12 ed anche più lire, non a vantaggio dei lavoratori, onorevole Bonomi, ma a vantaggio dei panificatori, i quali, avendo visto aumentare da anni l'affitto dei locali, le tasse, il prezzo della luce e del carbone, in quella occasione hanno ottenuto il riconoscimento di alcune loro richieste.

Dunque, l'esempio portato dall'onorevole Bonomi non ha senso.

I panificatori dei centri urbani, i quali insieme col pane vendono altre merci, fanno i loro guadagni; invece, i panificatori che vendono soltanto il pane ai lavoratori alla periferia delle città o nei piccoli centri si trovano in difficoltà. Alcuni panificatori hanno licenziato una parte del personale adibendo alla lavorazione i propri famigliari.

Noi siamo contrari all'aumento del prezzo del pane e siamo contrari all'aumento del prezzo dello zucchero. Vogliamo trovare altre soluzioni.

Per lo zucchero la cosa sarebbe ancora più grave, perché sul prezzo dello zucchero il 50 per cento è costituito da tasse. Nel nostro paese lo zucchero costa fino a quattro volte di più che negli altri paesi.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

Se è ingiusto che i cittadini paghino tante tasse sul tabacco, sul vino, ecc., sarebbe ancora più antidemocratico aumentare il prezzo dello zucchero. Sarebbe stato un errore mettere questo gravame sulla canapa e sul riso; ma è errore ancora più grave applicarlo sullo zucchero.

I dirigenti sindacali della C. I. S. L. hanno detto a noi della C. G. I. L. di non chiedere aumento dei salari, ma di lottare per la diminuzione dei prezzi.

Ora, chiedere l'aumento dello zucchero significa forse diminuire i prezzi?

E l'industria dolciaria, che dovrà ridurre la manodopera, non verrà ad aumentare la disoccupazione?

Concludendo, invito gli onorevoli colleghi a respingere questa proposta.

Dobbiamo reperire i fondi necessari in altra direzione, nella direzione consigliata dai miei colleghi. Se questa soluzione non vi aggrada, proponetene qualche altra, accettabile da noi. Ma all'aumento del prezzo dello zucchero noi siamo decisamente contrari. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei vari emendamenti: voteremo per primo l'emendamento Corbi.

AUDISIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Noi avevamo proposto questo emendamento, più che per la sostanza effettiva dell'eventuale introito che alla Cassa autonoma potrebbe derivare dal 50 per cento sugli utili della Federconsorzi, per un principio di carattere morale. È vero, infatti, che la Federconsorzi lavora ed agisce nell'ambito dei coltivatori diretti, ma è altrettanto vero che essa non distribuisce i suoi utili a questi ultimi. E siccome — poco o molto — la Federconsorzi ha sempre avuto degli utili (io parlo dei bilanci effettivi, di quelli che non vengono pubblicati), pare a noi molto opportuno, per dare una dimostrazione di solidarietà sociale, che proprio la Federazione italiana dei consorzi agrari dia una parte dei suoi utili al fondo per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti. Tanto, resterebbe tutto in famiglia: ciò che non viene distribuito ai coltivatori diretti come soci dei consorzi, verrebbe elargito sotto forma di assistenza sanitaria.

Noi sappiamo, ripeto, che in certe gestioni speciali la Federazione italiana dei consorzi agrari ha ricavato utili notevoli. Basterebbe citare il caso del solfato di rame distribuito ai coltivatori diretti tramite i consorzi.

È un problema che noi piemontesi conosciamo abbastanza a fondo, e conosciamo esattamente i « giuochi » che vengono compiuti sul prezzo del solfato di rame, e gli accordi, segreti o non, fra la Montecatini e la Federazione italiana dei consorzi agrari. Ora, corre voce, in questi tempi, anche di alcuni accordi che vengono assunti dalla Federazione dei consorzi agrari con altri enti ed altri istituti: pare, ancora, con la Montecatini. Per quanto riguarda l'ex E. 42, si dice che vengono ricavati degli utili notevoli: che si sia comperato il terreno ad un prezzo di eccessivo favore e che lo si affitti a prezzi commerciali, per cui, se questi utili sono leciti ed effettivi, e sono compresi in bilancio, c'è una ragione di più per appoggiare la richiesta, che noi facciamo attraverso l'emendamento.

Non mi pare, signor ministro, che ella abbia giudicato bene quando, commentando i tre emendamenti da noi presentati, li ha definiti come « strade non idonee per risolvere il problema ». Innanzi tutto ella ha riconosciuto che il problema esiste; vuol dire, allora, che tutte le proposte che noi abbiamo fatte sottolineavano l'esistenza del problema, e che la maggioranza le ha respinte, spesso su suggerimento del Governo. E maggioranza e Governo non hanno trovato altra strada se non quella di proporre un nuovo balzello, una nuova imposta per tutti i consumatori. E tutte le vostre acrobazie, che vanno da una proposta che poi viene ritirata, a un emendamento alla proposta stessa che vien fatto presentare dalla Commissione o da colleghi dello stesso gruppo? Questa altalena sta a dimostrare, e soprattutto a convincere, una volta di più che la nostra è una proposta non soltanto lecita ma rispondente a principi generali che voi stessi, signori della maggioranza, avete spesse volte rievocato per sostenere le vostre tesi riguardanti la proposta di legge che ora stiamo discutendo.

È per questo che io ritengo di dovere ancora una volta richiamare la sensibilità della Camera sulla necessità di votare il nostro emendamento.

CREMASCHI OLINDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMASCHI OLINDO. È noto che la Federconsorzi ricava utili rilevanti dalla vendita di concimi, delle sementi e del solfato di rame. Noi chiediamo che il 50 per cento di questi utili sia devoluto a favore dell'assistenza ai coltivatori diretti. Ci si obietta che attingere dai consorzi significa attingere dai coltivatori diretti. Ma questo non è vero,



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

perché è ben noto che i consorzi sono in mano agli agrari, i quali vi attuano una politica di favoreggiamento del Governo, come è provato tra l'altro dal preteso abbuono di 200 lire al quintale sul prezzo del perfosfato — fissato in 1300 lire, quando in realtà il prezzo corrente del mercato era di 1100 lire — a chi chiedesse la tessera della federazione dell'onorevole Bonomi.

Evitiamo, dunque, la tassazione odiosa ed ingiusta sui generi di maggior consumo e rivolgamoci invece a questo ente che realizza enormi profitti, come è dimostrato dal fatto che le azioni, che prima costavano 100 lire — permettendo anche al piccolo proprietario di farsi socio — oggi sono passate a ben 1500 e 2 mila lire l'una.

Il nostro gruppo voterà l'emendamento Corbi, nella certezza che questa è la più equa soluzione del problema per il finanziamento dell'assistenza ai coltivatori diretti.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Sull'emendamento Corbi, diretto a sostituire, nel primo comma, le parole successive all'avverbio « mediante », con le seguenti: « il versamento del 50 per cento degli utili della Federazione italiana dei consorzi agrari », è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Audisio, Grifone, Natali Ada, Chini Coccoli Irene, Sampietro Giovanni, Martuscelli, Marabini, Cremaschi Olindo, Miceli, Borioni, Grazia, Pittaioli Luciana, Fora, Giolitti, Grammatico, Dal Pozzo, Molé Elsa, Pollastrini Elettra, Cavallari e Laconi.

Indico la votazione segreta sull'emendamento Corbi.

*(Segue la votazione).*

**Risultato della votazione segreta di un disegno e di una proposta di legge.**

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti provvedimenti:

Proposta di legge dei deputati Gennai Toniatti Erisia ed altri:

« Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale ». (2493):

Presenti e votanti . . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	258
Voti contrari . . . . .	38

*(La Camera approva).*

Disegno di legge: « Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (*Modificato dal Senato*). (469-B):

Presenti e votanti . . . . .	296
Maggioranza . . . . .	149
Voti favorevoli . . . . .	262
Voti contrari . . . . .	34

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Ariosto — Armosino — Artale — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Bartole — Basso — Bellato — Bellucci — Bennani — Bernardi — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonfantini — Bonomi — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Bucciarelli Ducci.

Cagnasso — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Carattera — Caronia Giuseppe — Caroniti Fildelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caserta — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Ceccherini — Cecchini Lina — Ceravolo — Cerfeti — Cessi — Chatrian — Chiamello — Chiarini — Chiostergi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Corona Achille — Corsanego — Cortese — Costa — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — D'Este Ida — Di Donato — Diecidue — Di Vittorio — Dominè — Donatini — Driussi — Ducci.

Ebner.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Faralli — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben aria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta — Fina — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Garlato — Gatto — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Germani — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giavi — Gio-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

litti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gullo.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Laz-  
zati — Lecciso — Leoni Giuseppe — Lettieri  
— Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lom-  
bardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lom-  
bardi Ruggero — Lombardi Colini Pia —  
Lombardi Pietro — Longhena — Longoni —  
Lozza — Lucifredi.

Malvestiti — Maniera — Mannironi —  
Manuel-Gismondi — Marazza — Marazzina  
— Marengi — Marotta — Martinelli — Mar-  
tuscelli — Marzi Domenico — Massola —  
Mastino del Rio — Mattarella — Mazza Cre-  
scenzo — Meda Luigi — Menotti — Merloni  
Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli  
— Migliori — Molè Elsa — Molinaroli —  
Momoli — Monticelli — Moro Aldo — Moro  
Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mùr-  
daca.

Nasi — Natali Ada — Nenni Giuliana —  
Nenni Pietro — Nicotra Maria — Notarianni  
— Numeroso.

Olivero.

Pacati — Pagliuca — Palenzona — Pao-  
lucci — Pelosi — Perlingieri — Perrotti —  
Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci —  
Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini —  
Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pi-  
razzi Maffiola — Polano — Poletto — Preti —  
Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla  
— Reggio D'Acì — Repposi — Rescigno —  
Resta — Ricci Giuseppe — Rocchetti — Ro-  
selli — Roveda — Russo Carlo.

Saccenti — Saggini — Sallis — Sala —  
Sammartino — Sampietro Umberto — Santi  
— Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro  
— Schiratti — Scoca — Sedati — Semeraro  
Gabriele — Sica — Simonini — Smith —  
Sodano — Spallone — Spoleti — Stagno d'Al-  
contres — Stella — Storchi — Stuardi — Sul-  
lo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Tesoro — Tito-  
manlio Vittoria — Togni — Tomba — Tor-  
retta — Tosato — Tozzi Condivi — Treves  
— Trimarchi — Troisi — Trulli Martino —  
Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vene-  
goni — Veronesi — Viale — Vicentini Rodol-  
fo — Viola — Vocino — Volgger.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Um-  
berto.

*Sono in congedo:*

*per motivi di famiglia:*

Adonnino.

Bettiol Giuseppe — Borsellino — Burato.  
Cara.

Lizzadri.

Paganelli — Pastore.

Terranova Corrado — Tosi;

*per motivi di salute:*

Alessandrini.

Bontade Margherita.

Salvatore;

*per ufficio pubblico:*

Benvenuti.

Cavalli.

Leonetti.

#### Chiusura della votazione segreta sull'emendamento Corbi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-  
zione a scrutinio segreto sull'emendamento  
Corbi e invito gli onorevoli segretari a nume-  
rare i voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico che la Camera non è in numero  
legale. Sospendo la seduta per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle 20,15, è ripresa  
alle 21,15).*

*Sono presenti:*

Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ama-  
tucci — Amicone — Angelini — Angelucci  
Mario — Arcangeli — Armosino — Audisio  
Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldas-  
sari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Ba-  
rontini — Basso — Bellato — Bellucci — Ben-  
nani — Bersani — Bertazzoni — Berti Giusep-  
pe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni  
— Bertinelli — Bertola — Biagioni — Bian-  
chini Laura — Biasutti — Bigiandi — Bima  
— Boidi — Bolla — Bonfantini — Bonomi —  
Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti —  
Breganze — Bucciarelli Ducci.

Cagnasso — Caiati — Calandrone — Cal-  
lasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno  
— Capalozza — Cappugi — Caronia Giuseppe  
— Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli —

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

Carratelli — Carron — Caserta — Casoni —  
Castelli Edgardo — Ceccherini — Cecchini  
Lina — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chia-  
ramello — Chiarini — Cifaldi — Clerici —  
Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni —  
Colombo — Concetti — Conci Elisabetta —  
Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi —  
Corbino — Cornia — Cortese — Cotellessa —  
Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — D'Ambrosio  
— D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci  
— Delli Castelli Filomena — De Maria — De  
Martino Alberto — De Martino Carmine —  
De Meo — De Palma — D'Este Ida — Di Do-  
nato — Diecidue — Di Fausto — Donati —  
Donatini — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Faralli — Farinet —  
Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario  
Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta —  
Fina — Foderaro — Foresi — Franceschini  
— Franzo — Fumagalli — Fusi.

Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia  
— Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi  
— Giammarco — Giavi — Giuntoli Grazia —  
Gorini — Gotelli Angela — Grammatico —  
Grazia — Guadalupi — Guariento — Guerrieri  
Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui —  
Gullo.

Invernizzi Gaetano.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De  
Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — Larussa — Lazzati  
— Lecciso — Leoni Giuseppe — Lettieri —  
Liguori — Lizier — Lombardi Carlo — Lom-  
bardi Ruggero — Lombardi Colini Pia —  
Lombardini — Lombardi Pietro — Longoni —  
Lozza.

Mannironi — Manuel-Gismondi — Maraza-  
za — Marazzina — Marchesi — Marengi —  
Marotta — Martuscelli — Marzi Domenico —  
Mastino del Rio — Matteucci — Maxia —  
Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni  
Mario — Miceli — Micheli — Molinaroli —  
Momoli — Mondolfo — Monticelli — Moro  
Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo  
Lino.

Natali Lorenzo — Negri — Nenni Giulia-  
na — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Nota-  
rianni — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Pagliuca — Palenzona — Pao-  
lucci — Parente — Pecoraro — Pelosi — Pe-  
trilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Pa-  
ride — Pierantozzi — Pignatelli — Polano —  
Poletto — Pollastrini Elettra — Preti.

Quarello.

Rapelli — Reali — Repposi — Resta —  
Rocchetti — Roveda — Russo Carlo.

Saggin — Sallis — Sala — Sammartino  
— Sampietro Umberto — Sartor — Scaglia  
— Schiratti — Scoca — Sedati — Segni —  
Semeraro Gabriele — Semeraro Santo —  
Sica — Simonini — Sodano — Spallone —  
Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi —  
Stuani — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Taviani — Tesoro  
— Titomanlio Vittoria — Tomba — Tonengo  
— Torretta — Tozzi Condivi — Trimarchi —  
Troisi — Truzzi Ferdinando — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venego-  
ni — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo  
— Vigorelli — Viola — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Um-  
berto.

*Sono in congedo:*

*per motivi di famiglia:*

Adonnino.

Bettiol Giuseppe — Borsellino — Burato.  
Cara.

Lizzadri.

Paganelli — Pastore.

Terranova Corrado — Tosi;

*per motivi di salute:*

Alessandrini.

Bontade Margherita.

Salvatore;

*per ufficio pubblico:*

Benvenuti.

Cavalli.

Leonetti.

**Si riprende la discussione  
della proposta di legge Bonomi.**

PRESIDENTE. Chiedo ai firmatari della  
domanda di votazione a scrutinio segreto  
sull'emendamento Corbi se vi insistono.

AUDISIO. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora  
in votazione per alzata e seduta l'emenda-  
mento Corbi.

(Non è approvato).

**Presentazione di un disegno di legge.**

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della  
previdenza sociale.* Chiedo di parlare per la  
presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della  
previdenza sociale.* Mi onoro presentare, a  
nome del ministro della pubblica istruzione,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

il seguente disegno di legge, pel quale domando l'urgenza:

« Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952-53 ».

**PRESIDENTE.** Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'urgenza è accordata.

*(Così rimane stabilito).*

### Si riprende la discussione della proposta di legge Bonomi.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Martuscelli, tendente a sostituire, al primo comma, le parole da « ritenute » in poi con le parole: « aumento del 2 per cento della soprainposta erariale sui terreni aventi un imponibile annuo superiore alle lire 20 mila »; al quale Commissione e Governo si sono dichiarati contrari.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Grifone, tendente a sostituire, al primo comma, le parole da « mediante » in poi, con le seguenti: « mediante aumento dell'imposta sui terreni aventi un imponibile superiore a lire 20 mila annue, fino alla concorrenza di 10 miliardi »; al quale Commissione e Governo si sono dichiarati contrari.

*(Non è approvato).*

Ritengo che si potrebbe rinviare alla Commissione l'articolo 13-bis per un ulteriore tentativo di raggiungere un accordo. Il seguito della discussione verrebbe, così, rinviato ad altra seduta per questa parte, mentre nel corso di questa seduta si potrebbe completare l'esame della restante parte della legge.

**AUDISIO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AUDISIO.** Pur essendo d'accordo con lei, vorrei pregarla di accantonare anche l'articolo aggiuntivo Grifone.

**LOMBARDINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LOMBARDINI.** Sono d'accordo con la proposta fatta dall'onorevole Presidente.

**REPOSSI, Relatore.** Chiedo di parlare

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**REPOSSI, Relatore.** La Commissione è d'accordo con la proposta fatta dall'onorevole Presidente.

Prego l'onorevole Audisio, dato che la Commissione è favorevole all'emendamento Grifone ed altri (che riguarda l'esclusione dei mezzadri dall'obbligo previsto dall'articolo 1) di non insistere per il rinvio.

**AUDISIO.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Non sorgendo opposizione, si intende accolta la proposta da me fatta alla Camera.

*(Così rimane stabilito).*

L'onorevole Dal Pozzo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo (13-bis):

« Per il coltivatore diretto, assicurato, il cui reddito non raggiunge le 240.000 lire annue, più 50.000 lire per persona a suo carico, il totale dell'importo assicurativo è a carico dello Stato ».

Ha facoltà di illustrarlo.

**DAL POZZO.** Con questa proposta di legge, noi obblighiamo i coltivatori diretti — o una parte di essi — ad associarsi. Vogliamo poi che essi stessi paghino l'assicurazione nel modo che abbiamo disposto. Io propongo che per coloro che non sono in grado di pagarsi l'assicurazione, pur avendo bisogno e diritto di essere assicurati, provveda il Governo.

Nel fare la mia proposta, ho tenuto presente ciò che è stato disposto a proposito della legge di perequazione tributaria, in base alla quale chi ha un reddito di 240 mila lire annue di imponibile non è soggetto all'imposta di ricchezza mobile. Per analogia, ritengo che sia giusto che, per i possessori dei redditi minimi, lo Stato paghi l'assicurazione.

La nostra Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto alle assicurazioni sociali, all'assistenza, e fra i lavoratori non possiamo escludere i coltivatori diretti. Pertanto, confido che la Camera vorrà approvare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione?

**REPOSSI, Relatore.** Se l'onorevole Dal Pozzo avesse letto attentamente la relazione, saprebbe che gli stessi redditi che abbiamo indicato come media per i coltivatori diretti, convincerebbero, nel linguaggio crudo delle cifre, ma molto significativo, della necessità di escludere buona parte dei coltivatori diretti da qualsiasi obbligo.

Devo far presente il carattere di mutualità e di solidarietà di questa legge; per cui chi ha un reddito minimo paga un minimo di con-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

tribuzione, mentre chi ha un reddito maggiore, paga un contributo maggiore, qualunque sia la situazione di famiglia, ai fini del rischio dell'assicurazione.

La Commissione, che ha già esaminato attentamente questo emendamento, esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nell'associarmi alle considerazioni dell'onorevole relatore, desidero far presente alla Camera che qui si tratterebbe di addossare al bilancio dello Stato un onere, per il quale non è prevista alcuna copertura.

A questa considerazione, evidentemente formale, ma dalla quale non possiamo prescindere, si aggiungono gli argomenti esposti dal relatore e le considerazioni che a questo proposito ebbi già a fare in sede di discussione generale. Chiedo che la Camera respinga questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Dal Pozzo.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Germani, Marengi, Ferraris, Fina, Bavaro, Bellato, Bonomi, Semeraro Gabriele, Turco, De Meo, Micheli, Sica, Sodano, Franzo, Truzzi, Bucciarelli Ducci, Colleoni, Moro Francesco e Stella hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo (13-ter):

« La Cassa nazionale di assicurazione di malattia per i coltivatori diretti ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono applicabili alla Cassa tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

L'onorevole Germani ha facoltà di illustrarlo.

GERMANI. Vi insisto, rinunciando allo svolgimento.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione ?

REPOSSI, *Relatore*. Si tratta di una norma generale, che noi troviamo in quasi tutte le leggi di carattere sociale, che fanno quasi sempre riferimento all'articolo 122 della legge 4 ottobre 1935, che concede particolari esenzioni agli istituti di previdenza e di assistenza sociale.

La Commissione esprime, pertanto, parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-ter, accolto dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura. CORTESE, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sopprimere alla prima riga del secondo comma, dopo le parole « Il regolamento » le parole « di esecuzione ».

Pongo in votazione l'articolo 14 con la soppressione proposta dalla Commissione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Grifone, Bellucci, Coppi Ilia, Miceli, Cremaschi Olindo, Marabini, Cavallotti, Amendola Pietro, Cavallari e Bianco hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Dall'obbligo previsto dall'articolo 1 della presente legge sono esclusi i diretti coltivatori che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati o braccianti, sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e già godono, perciò, dell'assistenza malattia ».

La Commissione ha già dichiarato di accettarlo. Il Governo ?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo considera opportuna la disposizione contenuta in questo articolo aggiuntivo e pertanto esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Grifone, accolto dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Sulla fissazione dell'ordine del giorno.

MANNIRONI. Signor Presidente, vorrei pregarla di inserire, se possibile, nell'ordine del giorno di domani, il disegno di legge

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

n. 2814, che nell'ordine del giorno di oggi figura al punto sesto e del quale io sono relatore.

Mi permetto farle notare che, se esso dovesse venire in discussione la settimana entrante, io non potrei essere presente. Desidero anche informarla che si tratta di un disegno di legge che richiederà presumibilmente una breve discussione e quindi non dovrebbe portare intralcio all'ulteriore sviluppo dei lavori della Camera.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, il disegno di legge n. 2814 sarà inserito fra i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta di domani.

*(Così rimane stabilito).*

**BERTINELLI.** Signor Presidente, vorrei pregarla di mettere all'ordine del giorno di una delle prossime sedute la proposta di legge Lecciso, n. 1122, che concerne l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

**PRESIDENTE.** È già all'ordine del giorno dopo la proposta di legge Amadeo, il che costituisce un impegno per la discussione.

**BERTINELLI.** La ringrazio.

#### Annunzio di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**MAZZA, Segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere le ragioni per cui le autorità brasiliane non hanno rispettato le condizioni del contratto di lavoro con gli emigranti italiani, i quali, per effetto dei maltrattamenti subiti nel Brasile, sono stati costretti a rientrare in Patria; e per conoscere altresì i provvedimenti che il Centro di emigrazione intende adottare per riparare ai gravissimi danni subiti dagli emigranti medesimi, ridotti in condizioni di estrema miseria.

(4602)

« GABRIELI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se approva l'operato del questore di Enna, dottor Sciabica, che ha trasformato l'anticamera del suo ufficio in una specie di biblioteca di partito, ponendo a disposizione dei visitatori giornali, riviste e libri esclusivamente di parte democratica cristiana.

« Gli interroganti chiedono pure al ministro dell'interno di pronunciarsi sulle affer-

mazioni del questore stesso, il quale sostiene che « in casa sua » — cioè negli uffici della questura — egli è libero di comportarsi come crede.

(4603) « CALANDRONE, D'AGOSTINO, PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se il precipitoso susseguirsi, da alcuni mesi a questa parte, nelle provincie, dei decreti di revoca delle licenze di porto di fucile da caccia è dovuto a istruzioni del suo dicastero o a indiscriminata trasmodanza dei questori: revoca che costituisce il più irritante e sopraffattore arbitrio del potere esecutivo, se si non mente che essa si esplica generalmente nei confronti di persone di campagna, ex combattenti incensurati e di ottima fama, sol perché non iscritte al partito del Governo, e per le quali il fucile costituisce, più che uno sport, quasi un tradizionale orgoglio di famiglia ed un segnacolo di difesa della casa rurale. Per esemplificare, con decreto del questore di Reggio Calabria, in data 28 gennaio 1953, venne revocata la licenza di porto di fucile all'ex combattente incensurato e di ottima fama Capelleri Giorgio fu Domenico da San Roberto, che l'aveva da 14 anni.

(4604)

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le cause che determinarono il giorno 23 febbraio 1953 la morte del bambino Restelli Albino di anni 9, ricoverato presso l'Istituto « Razzetti » di Brescia e per sapere i motivi per i quali i genitori del Restelli, che vivono in Brescia distanti alcune centinaia di metri dall'Istituto stesso, non furono avvertiti né della malattia del loro figliolo, né del ricovero *in extremis* all'ospedale dei bambini, né della sua morte della quale furono informati solo dopo 9 ore dal decesso.

(4605)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere in base a quale criterio politico egli abbia creduto di escludere dalla Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria, recentemente costituita, i deputati dell'opposizione e se non creda suo preciso dovere riparare a questo grave atto di incomprendenza democratica chiamando a far parte della predetta Commissione anche i rappresentanti di quell'opposizione che con costan-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

za, tenacia e competenza si è sempre battuta in difesa dell'artigianato italiano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.928) « SANNICOLÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno accordare, nell'ambito delle rispettive provincie, la precedenza, nella concessione di mutui per costruzioni rurali ed impianti irrigui, alle proprietà ricadenti sui comprensori di bonifica.

« Ciò sotto il riflesso che con la entrata in vigore della legge 249, per la parte riguardante l'agricoltura, si è in effetti resa inoperante la legge n. 215 per quanto riguarda il contributo fino al 33 per cento per le varie opere di miglioramento a carico dei privati, ed al fine, altresì, di meglio facilitare la trasformazione fondiaria connessa all'intervento dello Stato nei comprensori di bonifica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.929) « COLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando ritiene possa esser definita la pratica per la pensione di guerra in favore del sergente di sanità Conti Vittorino di Alfredo, da Capracotta (Campobasso), che da oltre un anno fu sottoposto a regolare visita medico-legale presso l'ospedale militare di Caserta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.930) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non intenda finalmente accogliere l'istanza delle autorità e della popolazione del comune di San Massimo (Campobasso), che, a seguito del felice ripristino del traffico ferroviario sulla linea Campobasso-Isernia-Vairano, invocano il riesame del provvedimento con cui la propria stazione ferroviaria venne, l'anno scorso, trasformata in fermata impresenziata mentre era assuntoria; se non ritenga quindi di autorizzare la riapertura di detta stazione, anche in considerazione dell'incremento che, in quell'importante centro del Molise, largamente si auspica in conseguenza della costruzione della strada turistica del Matese. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.931) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere quando intendano dispor-

re le necessarie opere di arginatura del fiume Carpino, in provincia di Campobasso, che anche recentemente, a seguito di violenta alluvione, ha allagato le campagne, procurando danni ingenti alle proprietà di quella laboriosa popolazione, che vive esclusivamente del lavoro dei campi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.932) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, e come, credono venire incontro alla desolante condizione della zona del Vulture della città di Melfi e degli altri comuni, colpiti dal terremoto del 23 luglio 1930, giacché, ancora oggi, non pochi cittadini sono senza case e nella impossibilità di ricostruire le abitazioni distrutte.

« Se, specificamente, non ritengano urgente adottare i seguenti provvedimenti:

a) disporre la costruzione di case popolari, nei paesi colpiti dal terremoto, da assegnare alle famiglie alloggiate in modo inumano. In Melfi, oltre 70 famiglie abitano in grotte scavate nel tufo ed altre in stalle e fienili;

b) ripristinare nella città di Melfi l'ufficio speciale del Genio civile, istituito il 1930 e soppresso il 1937, necessario per le condizioni speciali della zona e per risolvere la grave ed incresciosa situazione edilizia, così come si è, giustamente, fatto per altre zone terremotate (Avezzano);

c) provvedere alla concessione di mutui per la ricostruzione delle case distrutte dal terremoto, non avendo il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie espletato interamente il suo compito, allorché fu sciolto. Esistono cittadini che non possono ricostruire quanto fu distrutto per assoluta mancanza di danaro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.933) « CERABONA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga illegittimo e comunque ingiustificato ed esorbitante che gli Istituti autonomi per le case popolari, come recentemente è avvenuto in provincia di Udine, impongano depositi cauzionali in contanti infruttiferi ai propri inquilini pari a due mensilità di affitto, e ciò tenuto presente che il fitto è stato nel 1952 aumentato del cento per cento e che l'I.N.C.I.S. non richiede nessuna cauzione. E se, per conseguenza, non ritenga di dover impartire

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

istruzioni per impedire o quanto meno ridurre tale esorbitante imposizione, che appare incompatibile con la natura popolare dell'alloggio e colla condizione economica degli inquilini, quasi tutti impiegati ed operai forniti di redditi fissi assai modesti appena sufficienti alle necessità quotidiane della vita, rendendo in ogni caso fruttifero il deposito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.934)

« ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se, di fronte all'aumento veramente impressionante degli incidenti che avvengono ai passaggi a livello, non crede di dover disporre tutti quei provvedimenti necessari ed adatti ad evitare tali incidenti che, quasi sempre, oltre che portare danno ai mezzi, costano la vita a cittadini.

« Il recente grave scontro ferroviario si è verificato il 3 marzo 1953 nei pressi della stazione di Trani, dove il treno diretto 815 Napoli-Lecce ha investito al passaggio a livello un autotreno. A causa di tale investimento i due conducenti dell'autotreno, Francesco Sgarra e Vincenzo Suriano, versano in gravi condizioni tanto da temere per la loro vita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.935)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se non siano a conoscenza del fatto che, pur essendo stato assunto l'impegno sulla spesa di lire 2.000.000, fin dall'esercizio finanziario 1950-51, per l'impianto della illuminazione elettrica alle frazioni del comune di Forlì del Sannio, l'opera è ancora da venire e se ne ignorano le ragioni; se non ritengano, pertanto, necessario un loro tempestivo intervento perché l'opera, da due anni finanziata, entri finalmente nella fase esecutiva, a conforto delle laboriose popolazioni di quell'importante centro del Molise ed a salvezza della dignità e del prestigio della pubblica amministrazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.936)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno rimuovere i motivi di sperequazione che pongono i cosiddetti agenti di pubblica sicurezza « ausiliari » in posizione di inferiorità non giustificata nei confronti degli « effettivi ».

« Fra le diverse disparità di trattamento particolare importanza assume quella del matrimonio, che agli « ausiliari » è interdetto, anche se hanno maturata l'anzianità richiesta per contrarlo.

« Tale divieto crea situazioni delicate alle quali riesce difficile se non impossibile ovviare e mette gli interessati in istato di avvilimento per la mancanza di possibilità a crearsi una famiglia, giusta e a volte necessaria aspirazione a sistemarsi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.937)

« BETTINOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi che hanno determinato il divieto di pubblicazione del periodico *Domani*, edito nel carcere giudiziario di Frosinone.

« Se non ravvisi l'opportunità di revocare tale divieto, in considerazione delle tante benemerienze acquistate da detto periodico, nei suoi 4 anni di vita, nel campo della redenzione sociale dei detenuti; benemerienze riconosciute da molteplici autorità e segnalate in congressi nazionali ed internazionali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.938)

« DE PALMA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa la concessione al comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) del necessario finanziamento per ampliare il caseggiato scolastico, opera quanto mai urgente, dove per una popolazione scolastica di circa 1200 alunni non sono disponibili che 12 aule. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.939)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia stata accolta o si intende accogliere la richiesta del comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) per i finanziamenti occorrenti al completamento della strada Gonnosfanadiga-Sibiri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.940)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia stata accolta o si intenda accogliere la richiesta del comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) concernente le riparazioni da eseguire al cimitero, danneggiato in seguito alle incursioni aeree del 7 febbraio e del 26 agosto 1943.



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

« Tale richiesta è stata trasmessa con nota 5 febbraio 1952 alla sezione autonoma danni di guerra di Cagliari e con nota 24 agosto 1952 al Provveditorato alle opere pubbliche in Sardegna. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.941)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora iniziata la costruzione del caseggiato scolastico nel comune di Chiaramonti (Sassari), mentre tale opera, oltre ad essere di carattere urgente per le esigenze della scuola, fornirebbe lavoro ai numerosi disoccupati del predetto comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.942)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia prevista la concessione di un cantiere di lavoro al comune di Chiaramonti (Sassari) dove esiste un alto numero di disoccupati che non ha presentemente altra prospettiva di occupazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.943)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se sia stato definito il piano di ammodernamento della ferrovia in concessione Alghero-Sassari e se abbiano avuto accoglimento le proposte avanzate dalla delegazione del consiglio comunale di Alghero ed esposte al ministro nel novembre 1952. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.944)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere a quale punto sia l'impiego in Sardegna degli stanziamenti destinati all'ammodernamento delle ferrovie in concessione, quali lavori siano stati previsti e quando verranno messi in esecuzione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.945)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere se sia stata accolta o se intendano accogliere la domanda del comune di Gonnosfanadiga (Cagliari), trasmessa al prefetto di Cagliari il 17 gennaio 1953 con nota n. 186, tendente ad

ottenere dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 7.750.000 per coprire il disavanzo di amministrazione del predetto comune per l'esercizio conclusosi col 31 dicembre 1951.

« Si fa presente che trattasi di un comune duramente provato dall'ultima guerra per le incursioni aeree del 17 febbraio e del 26 agosto 1943, causando a quella popolazione, che contava allora 6400 abitanti, ben 82 morti, 10 mutilati e 68 feriti, nonché la distruzione o il danneggiamento di oltre un centinaio di case, per cui ancora oggi si risentono le conseguenze di quei tragici eventi ed a maggior ragione è necessario ed urgente accogliere la predetta richiesta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.946)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica (n. 236116 di posizione) riguardante il signor Musto Giovanni di Giuseppe, residente in Pescolanciano (Campobasso), appartenente alla classe 1916 ed al distretto militare di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.947)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica riguardante il settantaquattrenne De Sanctis Antonio fu Giuseppe, da Termoli (Campobasso), il quale ha chiesto che la pensione di guerra goduta dal figlio, morto nel 1948, sia riliquidata in suo favore. La pratica porta il n. 400826 (nuova guerra). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.948)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del commercio con l'estero e delle finanze, per sapere se intendono addivenire a nuove revisioni dell'attuale regime di importazione del bestiame in funzione della efficienza del patrimonio zootecnico nazionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.949)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del tesoro e del commercio con l'estero, per sapere se e quali concreti passi siano stati fatti per indurre il Governo americano ad un alleviamento delle restrizioni esistenti in materia di importazione di numerosi prodotti tipici italiani, in relazione al fatto che

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

l'opinione pubblica imputa al Governo italiano una eccessiva remissività in questa materia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(10.950) « CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile, per conoscere se non ritengano necessario disporre gli opportuni provvedimenti per la soluzione dei seguenti problemi:

1°) formazione di un regolamento che disciplini l'assistenza delle mutue abrogando la vigente legislazione discordante fra i vari enti (Enpas, Inadel, Inam);

2°) unificazione delle Casse marittime di Napoli, Genova e Trieste in un organo nazionale parastatale;

3°) abolizione del sistema del medico fiduciario e sua sostituzione con la libera scelta del medico da parte dell'assistito;

4°) aggiornamento delle rendite infortunistiche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(10.951) « TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere ricostruiti i ponti, danneggiati dalla guerra, che trovansi a servizio della strada Miranda-Carovilli in provincia di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(10.952) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro Campilli, presidente del comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato dei lavori relativi alla costruzione della strada di allacciamento a Filignano (Campobasso) della borgata Collemacchia e se non creda opportuno dare particolari disposizioni, perché il corso delle acque piovane sia regolato in guisa da non danneggiare le case, i cui vani si trovano a pianterreno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).  
(10.953) « COLITTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 21,40.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

Alle ore 11:

1. — *Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2814). — *Relatore Mannironi.*

3. — *Discussione della proposta di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori: Zaccagnini, per la maggioranza; Grazia e Venegoni, di minoranza.*

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore Repossi.*

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTIINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).  
*Relatore Zaccagnini.*

6. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore Cifaldi.*

7. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

NASI ed altri: Modificazione della XII Norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. (*Urgenza*). (2844). — *Relatore Bertinelli, per la maggioranza e Almirante, di minoranza.*

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1953

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (*Approvato dal Senato*). (2442). — *Relatore* Fascetti.

9. — *Approvazione degli articoli e approvazione finale del disegno di legge:*

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379).

*e della proposta di legge:*

CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

*Relatori*: Riccio e Troisi, *per la maggioranza*; Cavallari e Sansone, Roberti e Basile, *di minoranza*.

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

11. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori Sacco ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

12. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauro.

13. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248) — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). —

*Relatori*: De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

16. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repposi.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

18. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*19. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Sitipo ed altri.*20. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*21. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.). (2565). — *Relatore* Melloni.

22. — *Discussione delle proposte aggiuntive alle proposte d'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e sulla miseria in Italia:*

TREMELLONI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione. (1682-ter);

VIGORELLI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. (2199-ter).

*Relatore* Rapelli.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI